



Concordato della CDPE sulle borse di studio

• Fino al 31.5.2008 – consultazione nei cantoni

Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio

Rapporto esplicativo (consultazione dal 30.11.2007 al 31.5.2008)



Indice

Il progetto dell'accordo in breve: di cosa si tratta?	2
1. Parte generale	6
1.1 Introduzione	6
Il contesto	6
Il mandato costituzionale e la riforma della ripartizione dei compiti	7
1.2 Necessità di armonizzare le borse di studio	8
1.3 Elementi base ed obiettivi del progetto di armonizzazione delle borse di studio	9
Basi e strumenti per il futuro	9
Obiettivi	10
1.4 Contributi per incoraggiare la formazione	10
2. Parte speciale: commento articolo per articolo	11
I. Disposizioni generali	11
A. Obiettivi e principi	11
B. Disposizioni particolari	13
II. Borse di studio	20
A. Generalità	20
B. Calcolo dei contributi	26
III. Esecuzione	30
IV. Disposizioni transitorie e finali	31
3. Bibliografia complementare	33
4. Allegato	35
Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio in tedesco, francese e italiano	36

Il progetto dell'accordo in breve: di cosa si tratta?

I cantoni mettono in consultazione l'accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio che contribuirà ad armonizzare le 26 legislazioni cantonali in materia.

La CDPE armonizza i criteri per la concessione delle borse di studio

Il settore delle borse di studio è essenzialmente un ambito di competenza cantonale. I cantoni concedono circa 280 milioni di franchi all'anno sottoforma di assegni e 30 milioni sottoforma di prestiti. I calcoli alla base di questi contributi derivano dalla legislazione cantonale in materia di borse di studio.

Il contesto

Le leggi si sono parzialmente uniformate in questi ultimi anni sulla base di un modello di legge pubblicato dalla CDPE nel 1997 come raccomandazione. Il contributo alle spese dei cantoni assicurato dalla Confederazione in base alla Legge sulle indennità di studio del 1965 aveva pure avuto un effetto di armonizzazione per un determinato numero di principi.

A seguito della riforma della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni (NPC), quest'ultima non parteciperà più al finanziamento degli assegni di studio del grado secondario II a partire dal 1° gennaio 2008. Il suo contributo riguarderà unicamente le formazioni di grado terziario e si baserà sulla nuova Legge federale sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria promulgata nel 2006, legge che entrerà in vigore il 1° gennaio 2008.

Cosa cambierà a causa della NPC

L'accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio riguarda il grado secondario II e il grado terziario. Esso stabilisce per la prima volta su scala nazionale dei principi e degli standard minimi per la concessione delle borse di studio. Questi principi e questi standard saranno vincolanti per tutti i cantoni firmatari.

Gli elementi essenziali del concordato

Per il grado secondario II, in particolare, l'accordo assicura il mantenimento di un quadro di riferimento nazionale anche se la

Confederazione si ritira dal finanziamento delle borse di studio a questo livello di studi.

L'accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio ha la forma di un contratto (concordato) sottoscritto dai cantoni. Il diritto intercantonale è vincolante.

Un insieme
di accordi

Già oggi la collaborazione dei cantoni in seno alla CDPE si basa su un insieme di accordi intercantionali. I principali sono il Concordato scolastico del 1970, l'Accordo sul riconoscimento dei diplomi del 1993 e i diversi accordi di libera circolazione nel settore dell'educazione che permettono la mobilità su tutto il territorio svizzero. Diversi altri concordati si trovano nella procedura cantonale di ratifica, come l'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scolarità obbligatoria (Concordato HarmoS) o sono in preparazione.

L'accordo è in consultazione presso i cantoni fino alla fine di maggio 2008. L'esito di questa consultazione determinerà il seguito del calendario. Se il concordato incontrerà una larga adesione potrà essere adottato nell'autunno 2008 (al più presto) all'intenzione dei cantoni. Poi avranno luogo le procedure cantonali di adesione. In generale i parlamenti cantonali detengono il potere di ratificare l'accordo. In alcuni cantoni questa decisione è sottoposta a referendum facoltativo.

Il calendario

Il concordato entrerà in vigore appena sarà stato ratificato da dieci cantoni. I cantoni avranno allora cinque anni per procedere agli aggiustamenti richiesti. I cantoni che l'avranno ratificato più tardi avranno un termine transitorio di tre anni.

Quale sarà l'impatto concreto sulla concessione delle borse di studio per il grado secondario II e per il terziario?

Ogni cantone che aderisce all'accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio si impegna ad osservare certi principi e standard per il calcolo delle sue borse di studio; ciò ha come conseguenza che la sua legislazione dovrà rispettare questi principi e questi standard. Un'armonizzazione sarà così realizzabile su dei punti importanti e i cantoni manterranno comunque la possibilità di tener conto delle loro situazioni particolari.

Una serie di articoli dell'accordo sanciscono delle regole che sono già oggi applicate nella maggioranza dei cantoni o perlomeno in un gran numero di loro. L'accordo generalizza dunque una soluzione precisa. Altri articoli per contro comporteranno delle modifiche nella maggioranza dei cantoni, se non in tutti.

Novità o cosa nota?

L'accordo riguarda le borse di studio versate per la formazione iniziale del grado secondario II e del grado terziario. Per il grado terziario si tratta delle seguenti categorie:

Qual è il campo di applicazione dell'accordo?

- i bachelor e i master delle università e delle scuole universitarie professionali (alte scuole pedagogiche comprese);
- gli esami professionali federali e gli esami professionali federali superiori, così come le formazioni assicurate dalle scuole superiori.

Sono pure considerati come formazione iniziale i curricula universitari ai quali si accede con un diploma di formazione professionale superiore.

Le borse di studio *sono versate a titolo sussidiario*, cioè quando una persona in formazione non dispone di risorse sufficienti. Non si tratta in questo caso unicamente delle sue risorse, ma anche del sostegno finanziario che possono assicurarle la famiglia (genitori, coniuge, ...) o altre fonti di finanziamento (fondazioni, ecc.).

Una borsa di studio: cos'è?

Generalmente è il cantone nel quale sono domiciliati i genitori (o i titolari dell'autorità parentale) che verserà le borse di studio. Ciò è già il caso in tutti i cantoni.

Chi verserà le borse di studio?

Gli standard minimi da rispettare sono quelli indicati dall'accordo: ogni cantone può tuttavia decidere di andare oltre.

Quali sono gli standard minimi da rispettare?

Ecco i principali standard minimi previsti nell'accordo:

- **Aventi diritto:** l'accordo stabilisce in parte uno status quo. L'apertura del diritto a persone in possesso di un permesso di dimora (permesso B) da oltre cinque anni è invece una novità per diversi cantoni.
- **Limite d'età:** i cantoni possono fissare un'età limite per aver diritto ad una borsa di studio. Questo limite non deve però essere inferiore ai 35 anni all'inizio della formazione.
- **Durata del sostegno finanziario:** durata regolamentare degli studi più due semestri. **Novità:** due cambiamenti di orientamento degli studi sono autorizzati senza giustificazione nel contesto di questo numero di semestri. In casi motivati la durata al diritto può essere prolungata.
- **Libera scelta:** la libera scelta della formazione, assai frequente oggi, resta assicurata. Quando ad essere considerata non è la formazione meno onerosa, il calcolo della borsa di studio deve considerare almeno i costi che sarebbero intervenuti nel caso di scelta della formazione meno costosa.
- **Massimo:** in rapporto alla normativa federale attuale gli importi massimi previsti per le borse di studio sono aumentati. Si passa ad esempio da 13'000 a 16'000 franchi per una persona che segue una formazione terziaria. Ogni cantone può prevedere degli importi maggiori, ma in nessun caso degli importi inferiori.

Differenti modalità sono applicate oggi da un cantone all'altro per calcolare l'importo delle borse di studio (punti, forfait, ...). L'accordo prevede un sistema basato sulla differenza da colmare: il calcolo dell'importo della borsa di studio parte dalla differenza tra le risorse disponibili (risorse proprie e di terzi) e le risorse necessarie al sostentamento e alla formazione.

Su quale modello deve basarsi il calcolo delle borse di studio?

Un'altra novità è data dal fatto che un proprio reddito non può comportare la riduzione dell'importo della borsa, ovviamente fino ad un certo limite.

1. Parte generale

1.1 Introduzione

Il contesto

I cantoni investono circa 280 milioni di franchi all'anno quale sostegno pubblico alla formazione sottoforma di assegni di studio e 30 milioni di franchi sottoforma di prestiti di studio. In passato sono già stati effettuati alcuni tentativi per meglio armonizzare le legislazioni cantonali sulle borse di studio, iniziative che però hanno permesso di conseguire solo dei successi parziali. Già nel 1994 venne elaborato un progetto di accordo intercantonale; il progetto non riuscì a superare gli scogli delle autonomie cantonali. Ciò nonostante, nel 1997, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) preparò un modello di legge, inviato ai cantoni, raccomandandone la sua applicazione almeno nelle condizioni quadro: il modello di legge riprendeva i concetti contenuti nel progetto di accordo del 1994. Anche se questo modello di legge non venne sistematicamente applicato nella sua completezza, esso ha tuttavia consentito ai cantoni di introdurre nelle rispettive legislazioni i primi elementi di armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio.

È importante rafforzare il sistema svizzero delle borse di studio a seguito delle aumentate possibilità formative e della ristrutturazione dei curricula di formazione e dell'incremento del numero di studenti registrato in questi ultimi decenni. Questa maggior offerta e questa estensione non si sono tuttavia automaticamente tradotte in un miglioramento delle pari opportunità, ma hanno semplicemente contribuito ad elevare la soglia di selezione (Becker/Lauterbach 2004). I risultati delle ricerche condotte sulla riuscita non lasciano dubbi in proposito: l'origine sociale dell'individuo resta di gran lunga il fattore più importante. Elementi che pure hanno un'influenza, come la nazionalità, il domicilio o il genere (sesso maschile/femminile) svolgono pure un ruolo per quanto concerne il livello di formazione finale acquisito, ma la loro importanza è ben poca cosa rispetto allo statuto dei genitori (Stamm/Lamprecht 2005). Diversi fattori legati allo statuto dei genitori esercitano un'influenza sul curriculum di formazione dei figli, in particolare il loro grado di formazione finale, il loro statuto professionale, il reddito della famiglia e, soprattutto, il tempo che può essere consacrato alla formazione dei figli. È tuttavia possibile ridurre l'influenza che può esercitare il fatto di disporre o meno di mezzi finanziari con la concessione gli aiuti pubblici di incoraggiamento alla formazione che garantiscano ai giovani di non dover rinunciare a determinati curricula di formazione unicamente per motivi finanziari.

Indipendentemente dalla situazione qui descritta, il contesto delle riforme in corso in ambito universitario attribuisce maggior importanza al sostegno della formazione. Il rafforzamento dei corsi di formazione voluti dalla riforma di Bologna aumenta la richiesta di borse di studio.

Il mandato costituzionale e la riforma della ripartizione dei compiti

Il diritto in vigore affida in linea di principio ai cantoni la competenza nel settore delle borse di studio. L'articolo costituzionale sulle borse di studio introdotto nel 1964 autorizza comunque la Confederazione ad adottare misure destinate a promuovere la formazione, le borse o i prestiti, a complemento delle misure cantonali e nel rispetto dell'autonomia cantonale in materia di istruzione pubblica. La Legge federale del 19 marzo 1965 sui sussidi alle spese cantonali per indennità di studio¹ (Legge sulle indennità di studio) è la base legale dei contributi federali in questa materia, così come l'Ordinanza del 9 luglio 1965 sui sussidi alle spese cantonali per aiuti alla formazione². La legge definisce quali categorie di curricula di formazione possono essere sostenuti e l'ordinanza fissa le condizioni e gli importi massimi delle borse di studio per le spese dei cantoni in materia di assegni di studio e di prestiti. I versamenti della Confederazione variano a dipendenza della capacità finanziaria dei cantoni e in funzione delle spese che essi stessi sostengono per le borse di studio.

Gli importi versati dai cantoni per assegni di studio e prestiti sono in regresso in questi ultimi anni. Nel 2005 le persone in formazione post-obbligatoria hanno ricevuto complessivamente 279 milioni di franchi sottoforma di assegni di studio e 27 milioni sottoforma di prestiti. Nello stesso anno sono state solamente 52'000 le persone, delle 514'000 in formazione post-obbligatoria, che hanno effettivamente ricevuto una borsa di studio, ciò che rappresenta una percentuale del 10,1 %. Se si tiene conto dell'inflazione, l'importo globale delle borse di studio versato dai cantoni è diminuito del 25 % dal 1993 in termini reali, malgrado il fatto che vi siano sempre più studenti e studentesse nel sistema di formazione (UFS 2006a).

La riforma della perequazione finanziaria e la ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni (NPC) prevede una dissociazione parziale dei compiti in questo campo.

Art. 66 Cost.

¹ La Confederazione può subsidiare i Cantoni per le loro spese in materia di sussidi all'istruzione concessi a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori. Può promuovere l'armonizzazione intercantonale dei sussidi e stabilire principi per la loro concessione.

Il nuovo articolo costituzionale prevede che gli assegni e i prestiti di studio al di sotto del settore universitario (compreso il grado secondario II) sono di competenza esclusiva dei cantoni; la Confederazione non se ne occuperà più. Resta solo il settore delle borse di studio per i curricula formativi del grado terziario che rimane compito comune della Confederazione e dei cantoni.

Tuttavia grazie agli standard minimi stabiliti per il settore terziario, la Confederazione può esercitare un'influenza rafforzata sul regime delle borse di studio.

La nuova Legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria attribuisce alla Confederazione le condizioni del sussidiamento degli aiuti finanziari del grado terziario nel quadro di standard minimi.

¹ RS 416.0

² RS 416.1

Tenuto conto della cantonalizzazione delle borse di studio del grado secondario II, i cantoni sono ormai tenuti ad accordarsi sugli standard minimi da adottare in tutti i cantoni firmatari dell'accordo. Il 22 gennaio 2004 il Comitato della CDPE ha deciso di valutare la necessità di un accordo intercantonale per il grado secondario II e, eventualmente, di procedere alla sua elaborazione. Parallelamente occorre pure esaminare l'opportunità di considerare anche il grado terziario.

1.2 Necessità di armonizzare le borse di studio

Armonizzare i criteri cantonali per la concessione delle borse di studio eviterebbe che una persona perda il diritto ad una borsa a seguito del cambiamento di cantone. Inoltre l'armonizzazione costituirebbe un netto miglioramento delle pari opportunità tra cittadini e cittadine dei diversi cantoni.

Dall'entrata in vigore della legge federale del 19 marzo 1965 sui sussidi alle spese cantonali per le indennità di studio l'armonizzazione formale e materiale delle borse di studio è diventata un tema importante di discussione. I temi che riguardano l'armonizzazione formale includono elementi come il domicilio legale, il domicilio determinante per il diritto ad una borsa o ancora la definizione delle condizioni generali per la sua concessione. L'armonizzazione materiale tratta invece di argomenti come il calcolo, l'importo delle borse di studio e anche la determinazione della fascia degli aventi diritto.

È soprattutto nell'aspetto materiale delle borse di studio che si ritrovano *le maggiori differenze* tra i cantoni:

- Le risposte date a quattro casi particolari illustrati in un questionario del settembre 2005 inviato ai servizi cantonali delle borse di studio dimostrano che una stessa persona riceve una borsa il cui importo può variare considerevolmente da un cantone all'altro. L'importo concesso in un cantone può essere persino il doppio rispetto a quello di un altro cantone. Questo importante scarto non può giustificarsi unicamente evocando differenze nelle condizioni regionali come ad esempio il livello dei salari, la pressione fiscale, il costo della vita o all'esistenza di centri di formazione disponibili.
- Le spese effettive dei cantoni calcolate per abitante variano considerevolmente e vanno da 18 a 90 franchi l'anno.
- Inoltre si constatano altre differenze riguardanti la fascia di persone che possono accedere all'assegno di studio o a un prestito. Ad esempio non tutti i cantoni trattano gli stranieri nello stesso modo.

Le cifre più recenti dell'Ufficio federale di statistica mostrano che, per l'insieme della Svizzera, la media della popolazione tra i 16 e i 29 anni che beneficia di una borsa di studio si situa tra il 4% e il 5%; esistono tuttavia scarti notevoli tra i cantoni: la minore proporzione cantonale di beneficiari in questa fascia di età è dell'1,8% mentre la più elevata è del 10,3%.

Nel corso degli ultimi quarant'anni le iniziative promosse per l'armonizzazione formale e materiale hanno tuttavia permesso di raggiungere alcuni risultati in materia di borse di studio. Ed è quello che succede, da un punto di vista formale, per la regolamentazione unica del domicilio determinante ai fini della concessione di una borsa di studio, ciò che permette attualmente di evitare che una persona non possa rivolgersi a nessun servizio cantonale a causa di un cambiamento di cantone o che, al contrario, riceva l'aiuto da due cantoni contemporaneamente. Inoltre in questi ultimi anni si è pure constatata una tendenza percettibile orientata verso un allineamento delle disposizioni materiali per la concessione delle borse di studio, anche se non esiste ancora nessuna regolamentazione interregionale o intercantonale in proposito.

Questi successi dell'armonizzazione sono oggi minacciati visto che la Confederazione si è ritirata dal settore delle borse di studio del grado secondario II (a seguito della NPC). L'elaborazione di un accordo intercantonale per regolare questo settore deve poter almeno evitare che i criteri cantonali per la concessione delle borse di studio non si allontanino sempre più gli uni dagli altri.

Se si considera l'entità della materia da regolamentare si constata, alla lettura delle disposizioni legali, che se anche la Confederazione ha la possibilità di fissare degli standard minimi per il grado terziario, in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 della Costituzione federale, il Parlamento federale, nell'elaborare la nuova Legge federale sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (legge sui sussidi all'istruzione), vi ha rinunciato in larga misura trattandosi di un'armonizzazione materiale. Così facendo il Parlamento ha ritenuto che l'armonizzazione del settore delle borse di studio non doveva trovare una sua collocazione nel contesto del progetto NPC. Per questo motivo il presente progetto di accordo intercantonale non deve limitarsi al grado secondario II nel definire standard minimi di armonizzazione formale e materiale delle borse di studio, ma deve ugualmente considerare il grado terziario.

1.3 Elementi base ed obiettivi del progetto di armonizzazione delle borse di studio

Basi e strumenti per il futuro

Il progetto di accordo del 1994 e il modello di legge sopramenzionati sono stati utili strumenti di riferimento per l'elaborazione del presente progetto di accordo intercantonale. La decisione adottata dal Comitato della CDPE il 22 gennaio 2004 in relazione alla NPC e al nuovo articolo costituzionale 66 cpv. 1 è stata considerata in ugual misura quale elemento base importante nell'ambito dei lavori preparatori: questa decisione indicava infatti che un accordo intercantonale avrebbe dovuto includere il grado secondario II e il grado terziario. Questa considerazione si giustifica pienamente con il fatto che tutti i cantoni dispongono di leggi cantonali che trattano sia il grado secondario II sia il grado terziario.

Inoltre il progetto tiene conto delle disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi all'istruzione e le precisa anche parzialmente.

Le definizioni relative al campo giuridico delle borse di studio, che il gruppo di lavoro Nomenclatura della Conferenza intercantonale sulle borse di studio (CIBS) ha elaborato, sono servite quale punto di riferimento per la terminologia del testo del progetto d'accordo.

Quale complemento del testo dell'accordo sono evidenziate alcune raccomandazioni di dettaglio che permetteranno di applicare le basi di calcolo comuni per la determinazione degli importi delle borse di studio. Anche se queste raccomandazioni non hanno nessun carattere vincolante, è comunque lecito attendersi un certo effetto di armonizzazione.

Obiettivi

L'accordo deve assicurare l'armonizzazione formale nel settore delle borse di studio e incoraggiare l'armonizzazione materiale. Ecco come raggiungere questi obiettivi:

- Per l'armonizzazione formale: definire in maniera uniforme ogni nozione giuridica relativa alle borse di studio come «prima formazione che dà accesso ad una professione», «formazione iniziale», «prestazione propria», «prestazioni di terzi», ecc., come pure i criteri importanti di natura formale in vista di accedere ad una borsa di studio come «il domicilio determinante in materia di borse di studio», gli «aventi diritto», ecc.
- Per l'armonizzazione materiale: fissare standard minimi dell'armonizzazione materiale in modo da permettere l'accesso agli studi alle categorie della popolazione con reddito basso e la parità di trattamento per la popolazione straniera e ciò indipendentemente dalla regione e dal domicilio.

1.4 Contributi per incoraggiare la formazione

La concessione delle borse di studio è parte integrante della politica della formazione della Confederazione e dei cantoni. Ne consegue che l'incoraggiamento alla formazione non è a priori una prestazione sociale fondata sul bisogno, ma piuttosto uno strumento di politica della formazione destinato a migliorare le pari opportunità, a ridurre le disparità sociali nel campo della formazione, a promuovere il ricambio e ad utilizzare al meglio il potenziale di formazione presente nella nostra società.

Le borse di studio costituiscono un *incoraggiamento sussidiario alla formazione* centrato sul bisogno. Sono importi destinati a coprire, unitamente al contributo dei genitori, sia i costi della formazione sia le spese generali causate da una formazione o da una parte della riduzione del salario in seguito al tempo consacrato alla formazione. La politica delle borse di studio non può, di regola, coprire i costi minimi essenziali di una singola persona o di una famiglia i cui membri sono in formazione: altre prestazioni private e pubbliche possono aggiungersi alle borse di studio.

2. Parte speciale: commento articolo per articolo

L'accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio è una convenzione tra cantoni ai sensi dell'art. 48 della Costituzione federale (denominata concordato). Legalmente e formalmente è di rango equivalente a quello del Concordato scolastico del 1970 e degli accordi intercantionali sul riconoscimento dei diplomi (1993), sul finanziamento delle alte scuole (1997/98) e sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (2007). Per aderirvi ogni cantone deve semplicemente seguire le proprie prescrizioni legislative sull'adesione agli accordi intercantionali. Questo accordo non tocca in nessun caso la questione della compensazione intercantonale degli oneri e non è perciò sottomesso alla Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri (Convenzione quadro intercantonale, CQI).

Il commento contiene indicazioni su possibili adattamenti delle *norme cantonali in materia di borse di studio* ed evidenzia le eventuali conseguenze che potrebbero derivare ai cantoni dall'applicazione di una normativa intercantonale.

I. Disposizioni generali

A. Obiettivi e principi

Art. 1 Scopo dell'accordo

Il presente accordo ha lo scopo di incoraggiare in tutta la Svizzera l'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio del grado secondario II e del grado terziario, in particolare

- a. fissando le norme minime concernenti le formazioni sussidiabili, la forma, l'importo, il calcolo e la durata del diritto alla borsa di studio;
- b. definendo il domicilio determinante per la concessione di una borsa di studio e
- c. sostenendo la collaborazione tra i cantoni firmatari e la Confederazione.

L'art. 1 descrive gli obiettivi dell'accordo, cioè l'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio (grado secondario II e grado terziario), attraverso la definizione delle nozioni specifiche che danno diritto alle borse di studio e dei criteri di natura formale, per mezzo di standard minimi applicabili ai contenuti materiali e ponendo le basi ad una collaborazione vincolante tra i cantoni firmatari.

Fissare norme minime (*lett. a*) significa obbligare i cantoni firmatari a rispettare almeno alcune norme basilari per le formazioni sussidiabili, la forma del sussidio, il suo importo, il suo calcolo e la sua durata, ma nel contempo permette di lasciare loro la libertà di decidere norme cantonali più generose.

La regolamentazione vincolante del domicilio determinante ai fini della concessione di una borsa di studio (*lett. b*) crea una regola di competenza chiara e precisa.

La *lett. c* obbliga i cantoni firmatari a collaborare tra loro.

Art. 2 Obiettivi delle borse di studio

La concessione delle borse di studio deve permettere di migliorare la frequenza dei curricula di formazione offerti in tutta la Svizzera, in particolare

- a. promuovendo le pari opportunità;
- b. facilitando l'accesso alla formazione;
- c. contribuendo ad assicurare le condizioni minime essenziali durante la formazione;
- d. garantendo la libera scelta della formazione e dell'istituto di formazione e
- e. incoraggiando la mobilità.

L'art. 2 considera come obiettivo ultimo quello di migliorare l'uso della potenziale capacità formativa disponibile in Svizzera e le *lett. da a a e* enumerano gli obiettivi principali che la concessione delle borse di studio permette di realizzare in materia di politica della formazione e di politica sociale.

Art. 3 Sussidiarietà della prestazione

La borsa di studio è concessa quando la capacità finanziaria della persona interessata, quella dei suoi genitori e di altre persone legalmente tenute a provvedere al suo sostentamento, così come le prestazioni provenienti da terzi sono insufficienti.

L'art. 3 menziona espressamente il principio della sussidiarietà: la borsa di studio è concessa quando la capacità finanziaria della persona in formazione, dei suoi genitori e di altre persone tenute legalmente ad assisterla finanziariamente, o le prestazioni provenienti da terzi, non sono sufficienti. Le «altre persone legalmente tenute a provvedere al suo sostentamento» sono ad esempio il patrigno o la matrigna, il coniuge o il partner. Le prestazioni «provenienti da terzi» sono ad esempio le prestazioni complementari e le prestazioni di fondazioni o di privati.

Art. 4 Collaborazione

Nell'intento di armonizzare il sistema delle borse di studio, i cantoni firmatari incoraggiano la reciproca collaborazione e lo scambio di informazioni e di esperienze, come pure con la Confederazione e con gli organi nazionali interessati.

L'art. 4 regola la collaborazione tra i cantoni firmatari in modo da poter raggiungere gli obiettivi importanti previsti dall'accordo intercantonale. Questa disposizione deve anche menzionare espressamente la collaborazione con la Confederazione che suddivide i contributi federali per le borse di studio del grado terziario, conformemente all'art. 66

Cost., in relazione alla legge del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria.

B. Disposizioni particolari

Art. 5 *Beneficiari di una borsa di studio*

¹ I beneficiari di una borsa di studio sono:

- a. le persone di nazionalità svizzera domiciliate in Svizzera;
- b. le cittadine e i cittadini svizzeri i cui genitori vivono all'estero, o le cittadine e i cittadini svizzeri che vivono all'estero senza i loro genitori per delle formazioni seguite in Svizzera, ad eccezione delle persone che all'estero possono beneficiare di una borsa di studio nel loro luogo di domicilio;
- c. le persone di nazionalità straniera in possesso di un permesso di domicilio (permesso C) o residenti in Svizzera da cinque anni e in possesso di un permesso di dimora (permesso B);
- d. i rifugiati e gli apolidi riconosciuti dalla Svizzera e
- e. le cittadine e i cittadini degli Stati con i quali la Svizzera ha concluso degli accordi internazionali in materia.

² Le persone che soggiornano in Svizzera esclusivamente per motivi di formazione non hanno diritto alle borse di studio.

³ La domanda per la concessione di una borsa di studio deve essere presentata al cantone nel quale la persona in formazione ha il suo domicilio determinante.

L'art. 5 definisce le categorie di persone che possono beneficiare di un contributo finanziario, anche se riferite ad una delle condizioni richieste per l'ottenimento di un sussidio.

- *lett. a:* Le persone di nazionalità svizzera e domiciliate in Svizzera.
- *lett. b:* Gli svizzeri e le svizzere dell'estero possono ricevere un assegno solo per una formazione seguita in Svizzera nella misura in cui non hanno la possibilità di riceverne una dallo Stato straniero nel quale essi vivono normalmente. Occorre evitare il cumulo di prestazioni da parte di due sistemi statali differenti. In linea di principio quindi le famiglie svizzere che vivono nell'UE non hanno diritto ad una borsa di studio da parte della Svizzera perché beneficiano già, in applicazione degli accordi bilaterali, dello stesso diritto concesso agli abitanti del paese dove risiedono; non esiste tra l'altro per queste persone il diritto ad una formazione in Svizzera.
- *lett. c:* Le persone di nazionalità straniera in possesso di un permesso di domicilio (permesso C) o residenti in Svizzera da cinque anni e in possesso di un permesso di dimora (permesso B). Per considerare in modo adeguato e coerente le discussioni attorno al problema dell'integrazione delle persone di nazionalità straniera non si deve limitare il diritto ad una borsa di studio alle sole persone che benefi-

ciano di un permesso di domicilio, ma occorre estenderlo anche a quelle persone in possesso di un permesso di dimora (B), a condizione che sia stato rilasciato da almeno cinque anni. Trattandosi del diritto alle borse di studio, questa regola permette di trattare le persone che non appartengono agli Stati che dispongono di un accordo con la Svizzera (per es. ex-Jugoslavia, Turchia, Paesi Africani) allo stesso modo di quelle provenienti dagli Stati firmatari i cui cittadini ottengono un permesso di domicilio già dopo cinque anni (USA, Canada).

- *lett. d:* Le persone rifugiate o apolidi riconosciuti dalla Svizzera.
- *lett. e:* Gli accordi bilaterali si ripercuotono sulle persone di un paese membro dell'UE o dell'AELS. L'accordo bilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri (accordo sulla libera circolazione delle persone³), così come l'accordo AELS⁴, contengono entrambi delle disposizioni importanti concernenti il diritto dei cittadini di questi paesi che vivono da noi di ottenere borse di studio da parte della Svizzera. Questa normativa si applica alle nazioni di tutti i paesi dell'UE e dell'AELS/CEE. Al momento solo i Bulgari e i Rumeni ne sono ancora esclusi perché devono ancora essere conclusi i negoziati sull'estensione a questi due paesi delle disposizioni dell'accordo sulla libera circolazione delle persone.

I cittadini dei paesi firmatari dell'accordo, UE e AELS/CEE, sono trattati come le persone di nazionalità svizzera quando si tratta di persone che lavorano e sono domiciliate in Svizzera; questo vale anche per i loro figli.

Il *cpv. 2* menziona che le persone che soggiornano in Svizzera solo per motivi di studio (*cpv. 1 lett. c*) non hanno diritto a borse di studio (art. 26 CC).

Il *cpv. 3* definisce presso quale cantone occorre presentare una domanda di borsa di studio: è il cantone in cui la persona in formazione detiene il suo domicilio determinante ai fini di una borsa di studio.

Adattamento delle basi legali cantonali e valutazione delle conseguenze finanziarie

La regola che prevede la decorrenza del diritto ad una borsa di studio dopo cinque anni di residenza in Svizzera (*cpv. 1 lett. c*) avrà come conseguenza che quasi la metà dei cantoni dovranno *modificare la loro legislazione in materia*. In questi cantoni occorre attualmente essere beneficiari di un permesso di domicilio o aver beneficiato di un permesso di dimora nel cantone per un certo numero di anni prima di avere diritto ad una borsa di studio. Con l'allargamento della fascia dei beneficiari sette cantoni dovranno perciò confrontarsi con oneri finanziari più elevati rispetto agli attuali.

Risulta in ogni modo obbligatorio provvedere agli adattamenti derivanti dall'art. 1 lett. e, (accordi internazionali), perché è prevalente il principio del primato del diritto internazionale sul diritto nazionale o cantonale.

³ RS 142.112.681

⁴ RS 0.632.31

Art. 6 Domicilio determinante per la concessione di una borsa di studio

¹ Fa stato quale domicilio determinante per la concessione di una borsa di studio:

- a. il domicilio civile dei genitori o la residenza dell'ultima autorità tutoria competente, con riserva della lett. d;
- b. il cantone di origine per le cittadine e i cittadini svizzeri i cui genitori non sono domiciliati in Svizzera, o per le cittadine e i cittadini svizzeri che vivono all'estero senza i loro genitori;
- c. il domicilio civile per i rifugiati e gli apolidi maggiorenni riconosciuti dalla Svizzera i cui genitori hanno il loro domicilio all'estero, con riserva della lett. d; questa regola si applica ai rifugiati fintanto che la loro presa a carico compete ad un cantone firmatario dell'accordo e
- d. il cantone nel quale i richiedenti maggiorenni, prima di iniziare la formazione per la quale richiedono una borsa di studio, hanno avuto il domicilio per almeno due anni e hanno svolto, dopo aver conseguito una prima qualifica professionale, un'attività lucrativa tale da garantirsi l'indipendenza finanziaria dai genitori.

² Se i genitori non hanno il loro domicilio civile nello stesso cantone fa stato il domicilio civile del genitore che esercita l'autorità parentale, oppure il domicilio del genitore che ha detenuto per ultimo l'autorità parentale; quando questa è esercitata congiuntamente fa stato il domicilio del genitore che in modo preponderante convive con il figlio in formazione o il domicilio del genitore che ha esercitato l'autorità parentale per ultimo. Se i genitori si sono domiciliati in cantoni differenti dopo la maggiore età del richiedente una borsa di studio fa stato il cantone di domicilio del genitore presso cui il richiedente ha la residenza principale.

³ In presenza di più cantoni d'origine fa stato quello con la cittadinanza più recente.

⁴ Una volta definito il domicilio determinante lo stesso resta valido fino alla definizione di uno nuovo.

La base di questa disposizione è data dalla regolamentazione della Legge federale sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (legge sui sussidi all'istruzione) del 6 ottobre 2006.

In linea prioritaria è il cantone nel quale sono domiciliati i genitori (o il possessore dell'autorità parentale) che determina il domicilio determinante per il diritto ad una borsa di studio per le persone in formazione (*cpv. 1 lett. a*).

Per gli svizzeri e le svizzere dell'estero, il domicilio determinante è il loro cantone di origine (*cpv. 1 lett. b*).

Per le persone maggiorenni, i rifugiati e gli apolidi residenti e riconosciuti dalla Svizzera, o i cui genitori hanno il loro domicilio all'estero, il domicilio determinante è il cantone designato per la loro presa a carico (*cpv. 1 lett. c*).

Il *cpv. 1 lett. d* concerne le persone maggiorenni che hanno concluso una prima formazione che dà loro accesso ad una professione (diploma riconosciuto che dà il diritto ad esercitare una professione) – prima dell'inizio della formazione per la quale sollecitano una borsa di studio – e che sono state domiciliare per almeno due anni nel cantone

dove hanno esercitato un'attività lucrativa che le ha rese finanziariamente indipendenti: se le condizioni cumulative sono soddisfatte il domicilio determinante si trova in quel cantone.

Il *cpv. 2* precisa il domicilio nel caso in cui entrambi i genitori non vivono nello stesso cantone.

Il *cpv. 3* si applica quando gli svizzeri o le svizzere dell'estero sono originari di più cantoni.

Il *cpv. 4* rafforza l'obiettivo della nozione di domicilio determinante che è quello di avere *un solo* cantone competente per ogni persona in formazione che richiede un contributo. Si tratta in particolare di evitare che una persona che cambia cantone non abbia *più* un domicilio determinante o, al contrario, che ne abbia *diversi*.

Adattamento delle basi legali cantonali

Nella pratica le legislazioni cantonali – anche se le formulazioni possano variare – si fondano già oggi su una definizione uniforme di domicilio determinante, cosicché non sono necessari sostanziali adattamenti.

Art. 7 Esercizio di un'attività professionale

¹ Quattro anni di attività professionale che consentono di assicurare l'indipendenza finanziaria del richiedente una borsa di studio sono considerati al pari di una prima formazione che dà accesso ad una professione.

² È considerata come attività professionale anche la cura della famiglia con dei minorenni o con delle persone che necessitano di cure, il servizio militare, il servizio civile e la disoccupazione.

L'art. 7 concretizza le nozioni definite all'art. 6 cpv. 1 lett. d ossia «la prima formazione che dà accesso ad una professione» e «l'indipendenza finanziaria». Questa disposizione prevede che quattro anni di esercizio di un'attività professionale che rende possibile l'indipendenza finanziaria della persona che sollecita un assegno valgono al pari di una prima formazione che dà accesso ad una professione. Per «attività professionale» si intende anche l'occuparsi della gestione di una famiglia composta da minori o di persone che necessitano di cure, il servizio militare, il servizio civile e la disoccupazione. Quindi, in sintonia con l'art. 6 cpv. 1 lett. d, l'art. 7 conferisce al cantone di domicilio il ruolo di domicilio determinante in materia di borsa di studio, se la persona che ne fa richiesta vi abbia lavorato per sei anni.

Art. 8 *Curricoli di formazione sussidiabili*

¹ Sono sussidiabili i curricoli di formazione e di studio riconosciuti dai cantoni per:

- a. la formazione iniziale del grado secondario II o del grado terziario, richiesta per l'esercizio della professione imparata e
- b. i corsi obbligatori di preparazione agli studi del grado secondario II e del grado terziario (compresi i corsi passerella e le soluzioni transitorie).

² I cantoni firmatari possono inoltre versare borse di studio per una seconda formazione o per una formazione continua.

Il *cpv. 1* di questa disposizione permette l'attribuzione di borse di studio solo per una formazione iniziale del grado secondario II o del grado terziario. Per formazione iniziale si intende tuttavia la prima formazione e le formazioni successive fino al primo diploma di master del grado terziario A. Nel grado terziario B la formazione che prepara ad un esame professionale federale o ad un esame professionale federale superiore, così come gli studi in una scuola superiore, sono considerati quale formazione iniziale. Danno ugualmente diritto ad una borsa di studio i corsi obbligatori di preparazione agli studi che portano ad una formazione riconosciuta ai sensi dell'art. 9, così come i corsi passerella e le misure transitorie, se quest'ultime sono collegate al grado secondario II.

I cantoni firmatari hanno inoltre il diritto di prevedere borse di studio ugualmente per le seconde formazioni o per le riqualificazioni professionali, le formazioni continue (ad esempio il diploma postgrade o il master of advanced studies), i perfezionamenti professionali, le soluzioni transitorie che non fanno parte del grado secondario II, ecc. (*cpv. 2*). Tuttavia queste formazioni non fanno parte del campo di applicazione dell'accordo.

Art. 9 *Formazioni riconosciute*

¹ Una formazione è riconosciuta:

- a. quando si conclude con un diploma riconosciuto a livello svizzero dalla Confederazione o dai cantoni firmatari o
- b. quando prepara al conseguimento di un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dai cantoni.

² I cantoni firmatari possono riconoscere, per i loro aventi diritto, altre formazioni sussidiabili.

Formazioni in Svizzera

In linea di principio, le formazioni del grado secondario II riconosciute a livello svizzero – tramite accordi intercantionali – o dalla Confederazione danno il diritto ad una borsa di studio. Per contro, l'art. 9 cpv. 1 prevede che una formazione riconosciuta e che dà diritto ad un assegno da parte di un solo cantone non comporta automaticamente il riconoscimento di questo diritto da parte degli altri cantoni.

Ecco dunque le basi legali dalle quali deriva il riconoscimento nazionale o federale di una formazione in tema di borse di studio.

Relativamente alle formazioni del grado *terziario* le istanze cantonali o federali riconoscono come curricula di formazione o diplomi:

- *gli esami professionali federali e gli esami professionali federali superiori*: la Confederazione promulga le prescrizioni a questo proposito (art. 28 LFPr⁵),
- *le scuole superiori*: riconoscimento federale sulla base dell'art. 29 LFPr,
- *le scuole universitarie professionali (SUP)*: riconoscimento/autorizzazione federale sulla base dell'art. 7 LSUP⁶; accreditamento in tutti i casi sulla base dell'art. 17 lett. a, LSUP,
- *la formazione degli insegnanti*: riconoscimento a livello svizzero dalla Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) sulla base dell'Accordo intercantonale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi⁷,
- *la formazione dei formatori e dei responsabili della formazione professionale*: riconoscimento federale secondo gli articoli da 45 a 48 LFPr,
- *le università*: riconoscimento attraverso la legge federale dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università (LAU)⁸. Le scuole politecniche federali sono riconosciute come università.

Trattandosi delle formazioni del grado *secondario II*, sono considerati riconosciuti i curricula di formazione e i diplomi delle *scuole di formazione generale* (licei/scuole di cultura generale) alla condizione che il curriculum di formazione, rispettivamente il certificato finale rilasciato dalla scuola nel quadro della procedura prevista a questo scopo, sia stato valutato e riconosciuto dalle autorità competenti:

- *le formazioni, rispettivamente i diplomi di maturità liceale*: riconoscimento del Dipartimento federale dell'interno (DFI) e del Comitato della CDPE sulla base rispettivamente dell'ordinanza del 15 febbraio 1995 del DFI⁹ e del regolamento del 16 gennaio 1995 della CDPE¹⁰ sul riconoscimento dei certificati di maturità liceale;
- *i diplomi di fine studio delle scuole di cultura generale*: riconoscimento sulla base del regolamento del 12 giugno 2003 della CDPE concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole di cultura generale¹¹.

Nel settore della *formazione professionale di grado secondario II*, il riconoscimento si riferisce alle seguenti basi legali:

⁵ RS 412.10 legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr).

⁶ RS 414.71 legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali (LSUP).

⁷ Cifra 4.1. della raccolta delle basi giuridiche della CDPE.

⁸ Per il riconoscimento ci si baserà sulla nuova legge federale di aiuto alle alte scuole dalla sua promulgazione.

⁹ RS 413.11 regolamento del 15 febbraio 1995 sul riconoscimento degli attestati liceali di maturità (RRM).

¹⁰ Cifra 4.3.1.1. della raccolta delle basi giuridiche della CDPE.

¹¹ Cifra 4.3.1.2. della raccolta delle basi giuridiche della CDPE.

- *la formazione professionale di base*: riconoscimento in applicazione delle ordinanze federali promulgate conformemente agli art. 17 e 19 LFPr, e
- *la maturità professionale*: riconoscimento secondo l'art. 25 LFPr.

Formazioni all'estero

Nel caso di formazioni equivalenti è pure possibile sussidiare formazioni all'estero (art. 14). Trattandosi del settore delle borse di studio non esistono criteri unitari che consentono di definire l'equivalenza delle formazioni. Se del caso potrebbero essere applicati per analogia i criteri previsti per stabilire l'equivalenza dei diplomi secondo le direttive dell'UE 89/48/CEE, 92/51 CEE e 2001/19/CE, perché quest'ultime permettono di valutare l'equivalenza delle materie di formazione, la durata e i contenuti della formazione nel quadro delle procedure di riconoscimento dei diplomi professionali stranieri (libera circolazione delle persone CH-UE), unitamente all'esame di autorizzazione all'esercizio di una professione. Ad ogni modo compete alle autorità cantonali decidere se e in quale misura vi sia la possibilità di riconoscere un'equivalenza in materia di borse di studio.

Scambio di informazioni tra cantoni

Non è sempre facile classificare senza problemi nelle categorie sopramenzionate tutti i curricula di formazione che si possono riscontrare nel panorama formativo svizzero. Da diversi anni la Conferenza intercantonale delle borse di studio (CIBS) si sforza di aiutare i cantoni nella comprensione reciproca dei vari sistemi delle borse di studio. Un primo passo potrebbe consistere nello scambiare almeno le informazioni sui chiarimenti operati, così come sulle pratiche proprie ad ogni cantone, sul sito web riservato alle borse di studio.

Art. 10 Formazione iniziale di grado terziario

Sono considerati come formazione iniziale:

- al grado terziario A: gli studi che portano al bachelor e a un master consecutivo;
- al grado terziario B: la formazione che prepara ad un esame professionale federale o all'esame federale professionale superiore, come pure gli studi in una scuola superiore e
- gli studi in un'alta scuola che fanno seguito ad un diploma di grado terziario B.

L'art. 10 definisce il concetto di «formazione iniziale»: essa include la prima formazione e le formazioni seguenti fino all'ottenimento del primo master del grado terziario A (rilasciato da un'università, una SPF o una SUP). Per il grado terziario B, il primo titolo

di studio corrisponde all'esame professionale federale (sancito da un brevetto federale professionale, per es. come specialista in economia bancaria, specialista in logistica, poliziotto), all'esame professionale federale superiore (che dà diritto ad un diploma federale ugualmente conosciuto con il nome di maestria federale, per es. lo chef di cucina, il capo della logistica, l'intendente) o al termine di un corso in una scuola superiore (ad es. tecnico SS, infermiere SS).

Bisogna però prestare attenzione al fatto che l'accordo considera come formazione iniziale anche gli studi in una università o in una SUP successivi ad un diploma di grado terziario B.

Art. 11 Condizioni richieste per una formazione

È ritenuto idoneo a seguire una formazione che dà diritto alla concessione di una borsa di studio chiunque soddisfi le condizioni di ammissione e di promozione relative al curriculum di formazione.

L'art. 11 chiarisce il principio che le borse di studio derivanti dall'accordo non sono delle borse di studio versate in funzione della prestazione, legate ad esempio alle note o alla media dei risultati ottenuti. Al contrario è sufficiente che le condizioni di ammissione e di promozione relative al curriculum di formazione siano soddisfatte per averne diritto. Altre restrizioni non sono ammesse.

II. Borse di studio

A. Generalità

Art. 12 Forme di borse di studio

¹ Rientrano nelle borse di studio:

- a. gli assegni di studio, contributi finanziari unici o periodici, non rimborsabili;
- b. i prestiti di studio, unici o periodici, rimborsabili.

² I prestiti servono in particolare a coprire l'eventuale differenza tra l'importo massimo previsto dal cantone per gli assegni di studio e i costi netti ammessi, dopo deduzione delle prestazioni proprie o provenienti da terzi, quando questi costi sono superiori. Se percepiscono un interesse i cantoni firmatari vegliano affinché ai prestiti venga applicato un tasso di favore.

³ I cantoni possono fissare un'età massima al di là della quale il diritto ad un assegno di studio è escluso. Questo limite all'inizio della formazione non può essere inferiore ai 35 anni.

⁴ Per il prestito di studio non vi sono limiti di età.

L'art. 12 definisce la forma della borsa di studio concessa come assegno o come prestito secondo il *cpv. 1*.

Il *cpv. 2* opera una distinzione tra assegni e prestiti di studio, quest'ultimi destinati soprattutto a colmare la differenza tra l'importo massimo sussidiabile della borsa di studio e i costi netti ammessi. I cantoni restano liberi di percepire o meno un interesse sui prestiti concessi; nel caso in cui scegliessero di percepire un interesse l'accordo li obbliga a fissare un tasso di favore.

Il *cpv. 3* fissa un'età limite per ricevere un assegno di studio. I cantoni sono liberi di fissare un'età massima al di là della quale non esiste più il diritto ad un assegno di studio; questo limite non può tuttavia essere inferiore a 35 anni al momento dell'inizio della formazione. Se una persona supera l'età limite nel corso della formazione l'assegno gli è dovuto per tutta la durata della formazione.

Spiegazioni complementari

Anche se in questi ultimi anni, in occasione di revisioni delle legislazioni cantonali sulle borse di studio, la tendenza è stata di introdurre, aumentare o persino di sopprimere l'età limite per ottenere una borsa di studio, esistono oggi sull'argomento delle differenze tra le normative cantonali. L'età limite dei 35 anni permette d'assicurare la presa a carico di una formazione che si sviluppa dopo una pausa professionale o familiare.

Dato che questa regola è una regola minima, va da sé che i cantoni possono continuare a prevedere un'età limite superiore, come pure a non applicare nessun limite.

Adattamento delle basi legali cantonali e valutazione delle conseguenze finanziarie

L'art. 12 avrà degli effetti in tre cantoni nei quali si dovrà aumentare l'attuale limite d'età. Le conseguenze finanziarie non saranno tuttavia molto elevate dal momento che questi cantoni conoscono già regimi di eccezione al limite d'età più basso che hanno fissato. Le statistiche dell'UFS mostrano che esiste un numero non trascurabile di beneficiari di borse che hanno oltrepassato il limite di età (UFS 2006a: 25).

Art. 13 Durata del diritto ad una borsa di studio

¹ La borsa di studio è concessa per la durata della formazione.

² Con riserva dell'art. 16 cpv. 3 i cantoni firmatari possono limitare la durata della concessione della borsa di studio a un determinato numero di semestri; se i curricula prevedono più anni di formazione gli assegni e i prestiti di studio sono in ogni caso concessi fino a due semestri oltre la durata regolamentare.

³ In caso di cambiamento del curriculum di formazione, e se le condizioni previste dall'art. 11 sono soddisfatte, è concesso per la nuova formazione il diritto a una borsa di studio.

⁴ Nel numero di semestri definiti dal cpv. 2 sono ammessi due cambiamenti di formazione.

L'art. 13 fissa la durata delle borse di studio. Il cpv. 1 precisa che la borsa di studio è accordata per tutta la durata della formazione e il cpv. 2 che la borsa deve essere accordata ancora per uno o due semestri, se necessario, al di là della durata regolamentare degli studi quando questi durano più anni. La normativa è tratta dalle disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria.

Il cpv. 2 permette tuttavia ai cantoni firmatari, salvo disposizioni contrarie nella legge federale, di fissare un numero massimo di semestri durante i quali è possibile beneficiare di borse di studio.

Il cpv. 3 dispone che in caso di cambiamento del curriculum di formazione e nella misura in cui le condizioni richieste dell'art. 11 siano soddisfatte, la nuova formazione dà ancora diritto alla concessione di un contributo.

Il cpv. 4 precisa che i cantoni devono considerare due cambiamenti di formazione all'interno del numero di semestri sopramenzionati durante i quali la persona in formazione può pretendere dei contributi.

Adattamento delle basi legali cantonali e valutazione delle conseguenze finanziarie

In qualche cantone l'art. 13 comporta delle modifiche di legge e delle spese supplementari. Ma la legge federale del 6 ottobre 2006, già citata, li obbliga in ogni caso ad intraprendere questi adattamenti.

Art. 14 Libera scelta degli studi e dell'istituto di formazione

¹ La concessione di borse di studio non deve limitare la libera scelta di un curriculum di formazione riconosciuto.

² Se il curriculum di formazione liberamente scelto di una formazione riconosciuta non è economicamente il più conveniente l'importo sussidiabile può essere ridotto se le formazioni sono di valore identico. La borsa di studio dovrà in ogni caso almeno tener conto delle spese personali che sarebbero ugualmente derivate dalla formazione meno onerosa.

³ Per le formazioni all'estero sono richieste per principio le stesse condizioni previste per una formazione equivalente in Svizzera.

L'art. 14 prevede il principio della libera scelta di una formazione riconosciuta (istituto e luogo di formazione). Quando, tra due curriculum equivalenti, la persona in formazione

decide di seguire la formazione più cara, il cantone non è tenuto ad assumerne la differenza (cpv. 2). Esso deve soltanto considerare le spese di sostentamento che la persona in formazione avrebbe ugualmente avuto scegliendo la soluzione meno onerosa (ad es. scuola pubblica invece di un istituto privato). L'autorità cantonale competente decide dell'equivalenza dei curricula di formazione in questione (vedi anche le spiegazioni date in merito nell'art. 9 sulle formazioni all'estero).

Il cpv. 3 precisa che per le formazioni all'estero la condizione richiesta è che la persona in formazione adempia in linea di principio le condizioni richieste in Svizzera per una formazione analoga. Per le formazioni o i soggiorni linguistici all'estero che fanno parte del curriculum di formazione verrà considerata la totalità dei costi.

Adattamento delle basi legali cantionali e valutazione delle conseguenze finanziarie

Tutti i cantoni applicano i principi della libera scelta e il curriculum secondo il principio dell'economicità, considerando i costi meno elevati. Alcuni cantoni prevedono tuttavia che certe formazioni devono svolgersi in Svizzera.

Art. 15 Massimi sussidiabili per gli assegni di studio

¹ Il massimo annuale di un assegno di studio è di:

- | | |
|--|---------------------|
| a. per una persona in formazione del grado secondario II | almeno fr. 12'000.- |
| b. per una persona in formazione del grado terziario | almeno fr. 16'000.- |

² Per ogni figlio a carico della persona in formazione il massimo previsto dal cpv. 1 è aumentato di fr. 4000.-.

³ La Conferenza dei cantoni firmatari adatta gli importi massimi all'evoluzione delle condizioni esterne. Gli importi massimi possono essere adeguati al rincaro.

Variante 1

⁴ A complemento degli assegni di studio è possibile concedere dei prestiti.

Variante 2

⁴ A complemento degli assegni di studio è possibile concedere dei prestiti. Per le formazioni del grado terziario è pure possibile sostituire in parte l'assegno con un prestito (frazionamento) pari al massimo alla metà della borsa di studio.

L'art. 15 definisce l'importo annuale massimo dell'assegno di studio. Si tratta di standard minimi; i cantoni firmatari possono andare oltre questa cifra, ma non al di sotto dell'importo stabilito.

Il cpv. 2 assicura un importo superiore quando la persona in formazione ha dei figli a carico.

Cpv. 3

La Conferenza dei cantoni firmatari adatta gli importi massimi ai dati aggiornati. A titolo esemplificativo l'articolo cita in particolare il rincaro.

Cpv. 4, variante 1

Il concetto alla base della variante 1 è che le borse di studio sono normalmente versate sottoforma di assegni di studio. È possibile concedere un prestito di studio come misura complementare.

Cpv. 4, variante 2

Per le formazioni del grado terziario è possibile frazionare la borsa di studio in un assegno e in un prestito.

Il cantone può ricorrere ad un frazionamento anche nel caso di un importo inferiore al massimo annuale. La metà almeno della borsa di studio deve tuttavia essere versata sottoforma di assegno.

Adattamento delle basi legali cantonali e valutazione delle conseguenze finanziarie

Eccezion fatta per quattro cantoni, tutti gli altri riconoscono attualmente importi inferiori rispetto al massimo degli assegni di studio, com'è fissato in questo progetto di accordo. La maggioranza dei cantoni oggi ha un limite di 13'000 franchi per il grado terziario e, per il grado secondario II, alcuni cantoni hanno un limite ancora più basso. Conformemente alle prescrizioni cantonali in materia per il grado secondario II sono riconosciuti essenzialmente gli assegni di studio e non i prestiti.

A dipendenza dell'indicazione che sarà data all'accordo, l'aumento previsto dell'importo massimo degli assegni di studio, comporterà costi supplementari nella maggior parte dei cantoni. Non è però possibile dire in quanti casi il nuovo limite massimo sarà effettivamente applicato visto che l'accordo non prevede il modello del calcolo.

Art. 16 Formazioni con strutture particolari

¹ Se i curricula di studio comportano delle particolarità nella loro organizzazione temporale, o nel loro contenuto, occorre tenerne debitamente conto nella concessione degli assegni e dei prestiti di studio.

² Quando la formazione è fortemente strutturata, e rende più difficile l'esercizio di un'attività professionale parallela, è possibile compensare con dei prestiti l'importo minimo che la persona in formazione deve assumersi con la propria attività o completare anche con dei prestiti la differenza tra l'importo massimo sussidiabile e il risultato del calcolo della borsa di studio.

³ È possibile prolungare proporzionalmente la durata degli studi che danno diritto ad una borsa di studio quando per ragioni professionali, sociali, familiari o di salute la formazione può essere seguita solo a tempo parziale.

L'art. 16 propone semplicemente il testo della legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria che è imperativo per i cantoni, almeno per il grado terziario. I cpv. 2 e 3 di questo articolo riportano concretamente i principi della legge.

Il *cpv. 2* tiene conto della maggior possibilità di strutturazione dei curricula di formazione nel quadro dell'applicazione della dichiarazione di Bologna. Ne consegue che i cantoni devono prevedere la possibilità di compensare la propria prestazione minima con un prestito.

Il *cpv. 3* tiene conto dell'evoluzione sociale che tende sempre più verso una maggiore formazione seguita a tempo parziale (compresa quella svolta parallelamente all'esercizio di una professione). Quando è giustificato occorre prolungare la durata degli studi che dà diritto ad un contributo; le autorità cantonali hanno tuttavia il diritto di chiedere di comprovare che la formazione non può effettivamente essere seguita a tempo pieno per ragioni professionali, sociali, familiari o di salute.

Adattamento delle basi legali cantonali e valutazione delle conseguenze finanziarie

Alcuni cantoni conoscono già oggi la possibilità di completare l'importo di un assegno di studio con un prestito quando il risultato del calcolo dell'importo dell'assegno di studio si situa al di là del massimo sussidiabile. Tuttavia nessun cantone dà, invece, la possibilità di compensare la prestazione propria minima con un prestito nel caso in cui l'organizzazione del curriculum di studio non consenta di svolgere un'attività professionale parallela.

Il prolungamento della durata degli studi che dà diritto ad un contributo quando la formazione può essere seguita solo a tempo parziale comporta un aumento delle spese cantonali. Anche nei cantoni che conoscono il sistema della propria prestazione minima, la possibilità – in certi casi – di sostituirla con un prestito può ugualmente fare aumentare le spese. Ricordiamo tuttavia che di solito le persone in formazione a tempo parziale ricevono borse di studio più modeste rispetto a coloro che studiano a tempo pieno.

B. Calcolo dei contributi

Art. 17 Principio

Le borse di studio sono un contributo alle necessità finanziarie di una persona in formazione.

L'art. 17 chiarisce che le borse di studio sono soltanto un contributo ai costi degli studi e di sostentamento di una persona in formazione e che esse non coprono per intero i costi legati ad una formazione.

Art. 18 Calcolo delle necessità finanziarie

¹ La borsa di studio copre le spese di mantenimento e di formazione necessarie nella misura in cui superano la prestazione ragionevolmente esigibile dal richiedente o dalla richiedente, la prestazione dei suoi genitori, quella di altre persone legalmente obbligate o quella di terzi. I cantoni firmatari definiscono le borse di studio tenendo conto dei seguenti principi:

- a. preventivo della persona in formazione: i costi del mantenimento personale ed eventualmente dell'affitto e i costi della formazione sono calcolati separatamente oppure sono considerati come costo forfettario;
- b. preventivo della famiglia: la prestazione dei terzi può essere calcolata solo sul reddito disponibile dopo la copertura del fabbisogno di base dei terzi e della loro famiglia. Il fabbisogno di base può essere calcolato con un importo forfettario; in ogni caso il fabbisogno deve coprire il minimo esistenziale della persona che provvede alla prestazione e della sua famiglia secondo le norme della COSAS; i costi sussidiabili per l'alloggio devono corrispondere agli affitti locali usuali; bisogna tenere adeguatamente conto della sostanza.

² Se la persona in formazione dispone di un reddito personale acquisito al di fuori del contratto di formazione, la borsa di studio che risulta dal calcolo effettuato può essere diminuita solo se la somma della borsa di studio e degli altri introiti supera i costi sussidiabili nel luogo di formazione e i costi esistenziali. I costi riconosciuti per il calcolo devono corrispondere al minimo esistenziale secondo le norme della COSAS. I costi ammessi per l'alloggio sono quelli degli affitti locali usuali.

L'art. 18 definisce in quale modo calcolare il fabbisogno finanziario di una persona in formazione. Occorre partire dal principio enunciato al *cpv. 1* secondo il quale le borse di studio si calcolano in base all'importo scoperto dopo aver tenuto conto della prestazione ragionevolmente esigibile dal richiedente o dalla richiedente, della prestazione dei suoi genitori, quella di altre persone legalmente obbligate o da terzi. Viene calcolata, da una parte, la differenza che esiste tra la somma dei costi di formazione e dei costi generali e, dall'altra, la somma del contributo personale, di quello dei genitori e di altre persone legalmente tenute o di altri terzi. Se la seconda somma è inferiore alla prima si compensa lo scoperto per mezzo di un assegno di studio. Il *cpv. 1* definisce inoltre due principi che i cantoni firmatari devono rispettare fissando le quote dei loro assegni di formazione.

Cpv. 1 lett. a: Preventivo della persona in formazione

Aggiunte ai contributi ragionevolmente esigibili da parte dei genitori, le borse di studio dovrebbero coprire l'insieme dei costi di sostentamento personale e quelli direttamente imputabili alla formazione. Le spese di formazione inglobano le tasse di studio, le spese per il materiale scolastico, le spese di trasporto e per il pranzo consumato fuori casa a causa della formazione. Il fabbisogno di base comprende i costi per l'abbigliamento, le cure mediche, le spese di comunicazione, le piccole spese e, nel caso in cui la lunghezza del tragitto scolastico o altre ragioni rendessero i tragitti di andata e ritorno troppo onerosi, i costi dell'affitto, come pure le spese per accudire alle proprie faccende di casa. I costi imputabili al sostentamento personale e i costi della formazione sono calcolati separatamente oppure determinati con importi forfettari.

Per una persona in formazione è esigibile una sua ragionevole prestazione. Si può ad esempio dedurre dall'importo dell'assegno l'eventuale sostanza personale e/o una parte del suo reddito conseguito nel corso della formazione. Se la persona consegue un reddito da un'attività professionale, resta riservato il cpv. 2. Con riserva dell'art. 16 dell'accordo è legittimo attendersi dalla persona in formazione che si finanzi una parte delle sue spese personali e dei suoi studi con il reddito proveniente da un'attività professionale.

Al fine di evitare degli abusi e quando si tratta di persone che hanno esercitato per diversi anni un'attività professionale, sia prima dell'inizio della loro formazione sia durante un periodo di interruzione degli studi, i cantoni possono – in casi particolari – ricorrere allo strumento del reddito e della sostanza ipotetici. Questo vale in particolare nel caso di interruzione degli studi tra il bachelor e il master. Occorre ricordare che un master è riconosciuto come primo diploma di formazione anche dopo un lungo periodo di interruzione degli studi.

Cpv. 1 lett. b: Budget della famiglia

Non è possibile intaccare il fabbisogno di base della famiglia o delle persone legalmente tenute a risponderne, necessità che si compongono essenzialmente dell'affitto, delle spese di mantenimento personale, delle assicurazioni, delle imposte e degli assegni sociali. Si devono perciò distinguere le necessità di base dalla somma dei mezzi finanziari di cui dispone la famiglia o le persone legalmente obbligate. La parte della somma dei mezzi finanziari che supera il fabbisogno di base della famiglia rappresenta l'importo massimo che è possibile esigere dai genitori, ossia la parte che può essere presa a carico nel calcolo della borsa di studio secondo il progetto di accordo. Affinché la politica delle borse di studio rimanga effettivamente un sistema per incoraggiare gli studi, e che le borse non si indirizzino esclusivamente alle persone che vivono con il minimo vitale, si raccomanda di non elevare la pretesa relativa alla quota di spesa che deve essere assunta dai genitori. I genitori hanno l'obbligo di sostenere la formazione dei loro figli mettendo a disposizione i mezzi finanziari necessari. La borsa di studio viene versata solamente a partire dal momento in cui la prestazione dei genitori è insufficiente per coprire la totalità delle spese di sostentamento e di formazione.

La procedura applicabile quando una famiglia con figli in formazione non arriva a soddisfare il fabbisogno minimo esistenziale non è regolata dall'accordo e, per di più, non compete alle borse di studio. I cantoni restano liberi di coprire questi bisogni sia con le borse di studio sia con altre fonti. Le borse di studio si propongono principalmente di facilitare gli studi e non di assicurare l'esistenza materiale di una famiglia con figli in formazione; questi costi, in linea di principio, non dovrebbero riguardare il settore delle borse di studio.

Cpv. 2: Guadagni della persona in formazione

Poiché le borse di studio rivestono un carattere sussidiario, una persona in formazione deve avere la possibilità di coprire una parte delle sue spese esercitando un'attività professionale. È in questo modo che occorre interpretare il *cpv. 2*. Ne consegue che la borsa di studio può essere ridotta solo a partire da un determinato reddito della persona in formazione.

Secondo lo studio dell'UFS (2006) «La situazione sociale delle studentesse e degli studenti in Svizzera nel 2005», i costi medi di un curriculum di studio per una persona che deve disporre di un alloggio indipendente si aggirano attorno ai 23'000 franchi annui. Se le borse di studio e le altre entrate non sono sufficienti (salario d'apprendista, rendita, pensione alimentare, ma senza tener conto della prestazione dei genitori) la persona in formazione deve avere la possibilità di coprire la quota mancante esercitando un'attività professionale, e questo senza che la borsa di studio subisca una riduzione. Esempio: una studentessa riceve un assegno di studio massimo di 16'000 franchi. Può guadagnare fino a 7000 franchi di salario senza che l'importo della borsa di studio venga diminuito. Se, al contrario, il suo salario raggiunge 8000 franchi, si può allora ridurre la quota dell'assegno di 1000 franchi al massimo.

Adattamento delle basi legali cantonali e valutazione delle conseguenze finanziarie

Anche se l'art. 18 non prevede nessun sistema di calcolo preciso i cantoni che non definiscono un preventivo di spesa separato per la persona in formazione e per i suoi genitori, oppure che considerano attualmente un importo più elevato per il contributo dei genitori rispetto a quello autorizzato dall'accordo, dovranno adattare la loro base legale.

Lo stesso adattamento dovrà essere effettuato dai cantoni che attualmente deducono dall'importo dell'assegno di studio una parte del reddito della persona in formazione più elevato rispetto alla parte autorizzata dal presente accordo.

Siccome l'art. 18 non prescrive un sistema unico di calcolo delle spese di sostentamento e di studio della persona in formazione, ma si limita a fissare dei principi, è difficile prevedere e indicare concretamente le conseguenze finanziarie per i cantoni. Il *cpv. 2* potrebbe portare ad un aumento dell'importo annuale delle borse di studio

in alcuni cantoni che, in ogni caso, dovrebbe rimanere entro limiti modesti. Bisogna infatti aspettarsi che le persone che oggi non esercitano nessuna attività professionale ne esercitino una in avvenire in seguito alla deduzione che sarà operata sull'importo dell'assegno. In questi casi gli importi versati attualmente sottoforma di assegno non saranno modificati.

Art. 19 Calcolo parzialmente indipendente dalle prestazioni dei genitori

Variante 1

¹ Si rinuncia parzialmente a tener conto delle prestazioni ragionevolmente esigibili dai genitori quando la persona in formazione ha già concluso una prima formazione che dà accesso ad un'attività professionale e si è resa finanziariamente indipendente per due anni prima dell'inizio della nuova formazione.

Variante 2

¹ Si rinuncia parzialmente a tener conto delle prestazioni ragionevolmente esigibili dai genitori quando la persona in formazione ha compiuto i 25 anni, ha già concluso una prima formazione che dà accesso ad un'attività professionale e si è resa finanziariamente indipendente per due anni prima dell'inizio della nuova formazione.

² Quattro anni di indipendenza finanziaria in seguito allo svolgimento di un'attività professionale, senza il possesso di un diploma che abilita all'esercizio di una professione, sono considerati al pari di una prima formazione che dà accesso ad un'attività professionale.

Si considera che una persona sia parzialmente indipendente dai suoi genitori dal momento in cui ha concluso una prima formazione professionale e che, prima di iniziare una nuova e senza trovarsi in un curriculum di studio che porta ad un diploma riconosciuto, si sia resa finanziariamente indipendente per due anni. Vale come prima formazione professionale ogni formazione che porta ad un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dal cantone e che abilita all'esercizio di una professione. Ad esempio un apprendistato vale come prima formazione che dà accesso ad una professione. Una persona che ottiene una maturità professionale e che entra in una SUP, dopo aver esercitato una professione per due anni, sarà considerata come parzialmente indipendente dai suoi genitori. Questa persona si trova ancora in formazione iniziale ma, visto che è considerata come parzialmente indipendente dai suoi genitori, la situazione finanziaria di quest'ultimi non sarà considerata nel calcolo dell'assegno di studio; per contro, in questo caso, il calcolo potrà considerare maggiormente la prestazione della persona in formazione. Questo accordo regola il caso delle persone parzialmente indipendenti dai loro genitori che si trovano in formazione iniziale ai sensi dell'art. 10.

La sola differenza tra la variante 1 e la variante 2 è data dal fatto che la seconda considera come criterio supplementare l'età di 25 anni compiuti affinché una persona venga considerata parzialmente indipendente dai suoi genitori.

Spiegazioni complementari

Attualmente 25 cantoni conoscono il criterio dell'indipendenza parziale dai genitori. Per contro non tutti i cantoni applicano gli stessi criteri per definire l'indipendenza parziale.

Adattamento delle basi legali cantonali e valutazione delle conseguenze finanziarie

I criteri proposti per considerare l'indipendenza finanziaria parziale nei confronti dei genitori porteranno in qualche cantone a delle modifiche delle basi legali; non è possibile, in questa sede, formulare delle previsioni sulle conseguenze finanziarie conseguenti alla formulazione di questo articolo così com'è proposto. Infatti l'accordo non precisa ai cantoni, a questo proposito, come determinare il livello di indipendenza parziale di cui occorre tener conto.

III. Esecuzione

Art. 20 Conferenza dei cantoni firmatari

¹ La Conferenza dei cantoni firmatari si compone di un o di una rappresentante per ogni cantone firmatario. Essa:

- a. rivaluta periodicamente gli importi massimi degli assegni di studio definiti dall'art. 15 e li adatta, se necessario, all'evoluzione delle condizioni esterne e
- b. emana le raccomandazioni per il calcolo delle borse di studio.

² L'adattamento degli importi massimi è deciso con la maggioranza dei due terzi dei membri della Conferenza dei cantoni firmatari.

Alcuni compiti esecutivi – in particolare la determinazione del limite massimo dell'importo previsto dall'art. 15 e la promulgazione di raccomandazioni per il calcolo delle borse di studio – necessiteranno di approfondimenti da parte della conferenza intercantonale dove ogni cantone firmatario sarà rappresentato. Per poter adattare gli importi massimi è richiesta la maggioranza dei due terzi dei membri della conferenza.

Art. 21 Segretariato

¹ Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) assume la funzione di segretariato dell'accordo.

² Esso svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. informare i cantoni firmatari;
- b. studiare ed elaborare delle proposte in materia di adattamento degli importi massimi delle borse di studio, preparare gli altri dossier della Conferenza dei cantoni firmatari e
- c. assumere i compiti esecutivi dell'accordo.

³ Le spese sostenute dal segretariato per l'esecuzione del presente accordo sono a carico dei cantoni firmatari e ripartiti secondo il numero di abitanti.

Come è già il caso per gli accordi di libera circolazione e di finanziamento, il Segretariato generale della CDPE deve accollarsi il segretariato per gli affari correnti legati all'esecuzione dell'accordo, in particolare deve preparare i dossier della Conferenza dei cantoni firmatari. Come per gli altri concordati le relative spese sono fatturate ai cantoni in proporzione alla loro popolazione.

Art. 22 Istanza arbitrale

¹ Una commissione arbitrale è designata per risolvere le divergenze che potrebbero sorgere tra i cantoni firmatari nell'ambito dell'applicazione e dell'interpretazione del presente accordo.

² La commissione è composta di tre membri designati dalle parti. Se quest'ultime non raggiungono un accordo il Comitato della CDPE designa i membri della commissione.

³ Sono applicabili le disposizioni del Concordato sull'arbitrato del 27 marzo 1969¹².

⁴ La commissione arbitrale decide le contestazioni in modo inappellabile.

Una commissione arbitrale deciderà senza appello tutte le controversie possibili legate all'applicazione o all'interpretazione dell'accordo.

IV. Disposizioni transitorie e finali

Art. 23 Adesione

L'adesione al presente accordo si dichiara al Comitato della CDPE.

Dopo l'approvazione dell'accordo da parte dell'Assemblea plenaria della CDPE ogni cantone dovrà ancora seguire la procedura di ratifica prevista dalla propria legislazione.

¹² RS 279

Una volta decisa l'adesione all'accordo sarà il Consiglio di Stato che inoltrerà la sua dichiarazione ufficiale al Comitato della CDPE.

Art. 24 Revoca

La revoca di quest'accordo dev'essere dichiarata al Comitato della CDPE. Entra in vigore alla fine del terzo anno civile dopo la dichiarazione di revoca.

Ogni cantone firmatario ha il diritto di dichiarare la revoca dell'accordo al Comitato della CDPE. Il termine per la revoca è di tre anni civili interi. Per gli altri cantoni firmatari l'accordo resta in vigore integralmente.

Art. 25 Termine d'esecuzione

I cantoni firmatari sono tenuti ad adattare la loro legislazione cantonale all'accordo entro cinque anni dalla sua entrata in vigore; i cantoni che aderiscono dopo due anni dalla sua entrata in vigore dispongono di tre anni per procedere agli adattamenti.

L'art. 25 concede ai cantoni firmatari un termine sufficiente per adattare, se del caso, la loro legislazione alle disposizioni dell'accordo. I cantoni già firmatari al momento dell'entrata in vigore dell'accordo disporranno di un termine di adattamento di cinque anni. I cantoni che aderiranno solo dopo i primi due anni di funzionamento dell'accordo disporranno di un termine di soli tre anni per adattare le loro normative.

Art. 26 Entrata in vigore

¹ Il Comitato della CDPE mette in vigore l'accordo a partire dal momento in cui almeno dieci cantoni hanno dichiarato la loro adesione.

² L'art. 10 lett. b entra in vigore solo dopo la conclusione di un accordo intercantonale sui contributi nel settore della formazione professionale superiore.

³ L'entrata in vigore è comunicata alla Confederazione.

Con l'adesione di almeno dieci cantoni, l'accordo potrà entrare in vigore. L'entrata in vigore effettiva implica una decisione formale del Comitato della CDPE. Il cpv. 2 contempla una restrizione a livello concordatario nel senso che l'entrata in vigore dell'art. 10 lett. b dipenderà dalla conclusione di un accordo intercantonale sui contributi nel settore della formazione professionale superiore.

L'art. 48 cpv. 3 della Costituzione federale dispone inoltre che l'entrata in vigore dell'accordo deve essere comunicata alla Confederazione.

3. Bibliografia complementare

Becker, Rolf / Lauterbach, Wolfgang (2004): Bildung als Privileg? Erklärungen und Befunde zu den Ursachen der Bildungsungleichheit. VS Verlag für Sozialwissenschaften: Wiesbaden.

Beobachter 20/05 (2005): Stipendien. Ein Chaos nach Noten.

Bundesamt für Statistik; BFS (2006): Soziale Lage der Studierenden in der Schweiz 2005. Erste Ergebnisse der Studierendenbefragung an den Hochschulen. BFS: Neuchâtel.

Office fédéral de la statistique; OFS (2006): Situation sociale des étudiant-e-s 2005. Premiers résultats de l'enquête menée auprès des étudiant-e-s des hautes écoles suisses. OFS: Neuchâtel.

Ufficio federale di statistica (UFS 2006), La situazione sociale degli studenti e delle studentesse in Svizzera nel 2005. Risultati del sondaggio effettuato nelle alte scuole, UFS: Neuchâtel.

Bundesamt für Statistik; BFS (2006a): Kantonale Stipendien und Darlehen 2005. BFS: Neuchâtel.

Office fédéral de la statistique; OFS (2006a): Bourses et prêts d'études cantonaux 2005. OFS: Neuchâtel.

Ufficio federale di statistica (UFS 2006 a): Borse e prestiti di studio cantonali 2005, UFS: Neuchâtel.

Stamm, Hanspeter / Lamprecht, Markus (2005): Eidgenössische Volkszählung 2000. Entwicklung der Sozialstruktur. Bundesamt für Statistik (BFS): Neuchâtel.

Stamm, Hanspeter / Lamprecht, Markus (2005): Recensement fédéral de la population 2000. Évolution de la structure sociale. Office fédéral de la statistique (OFS): Neuchâtel.

4. Allegato

Interkantonale Vereinbarung zur Harmonisierung von Ausbildungsbeiträgen

vom...

I. Allgemeine Bestimmungen

A. Zweck und Grundsätze

Art. 1 Vereinbarungszweck

Die Vereinbarung fördert die gesamtschweizerische Harmonisierung von Ausbildungsbeiträgen auf der Sekundarstufe II und auf der Tertiärstufe, insbesondere durch

- a. die Festlegung von Mindestvoraussetzungen bezüglich der beitragsberechtigten Ausbildungen, der Form, der Höhe und der Bemessung sowie der Dauer der Beitragsberechtigung,
- b. die Definition des stipendienrechtlichen Wohnsitzes und
- c. die Förderung der Zusammenarbeit unter den Vereinbarungskantonen und mit dem Bund.

Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études

du.....

I. Dispositions générales

A. Objectifs et principes

Art. 1 But de l'accord

Le présent accord vise à encourager dans l'ensemble de la Suisse l'harmonisation des allocations de formation du degré secondaire II et du degré tertiaire, notamment

- a. en fixant des normes minimales concernant les formations ouvrant le droit à une bourse d'études, la forme, le montant, le calcul et la durée du droit à l'allocation,
- b. en définissant le domicile déterminant pour l'octroi d'une allocation, et
- c. en soutenant la collaboration entre les cantons signataires et avec la Confédération.

Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio

del.....

I. Disposizioni generali

A. Obiettivi e principi

Art. 1 Scopo dell'accordo

Il presente accordo ha lo scopo di incoraggiare in tutta la Svizzera l'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio del grado secondario II e del grado terziario, in particolare

- a. fissando le norme minime concernenti le formazioni sussidiabili, la forma, l'importo, il calcolo e la durata del diritto alla borsa di studio;
- b. definendo il domicilio determinante per la concessione di una borsa di studio e
- c. sostenendo la collaborazione tra i cantoni firmatari e la Confederazione.

Art. 2 Wirkungsziele von Ausbildungsbeiträgen

Mit der Gewährung von Ausbildungsbeiträgen soll das Bildungspotenzial auf gesamtschweizerischer Ebene besser genutzt werden. Insbesondere sollen

- a. die Chancengleichheit gefördert,
- b. der Zugang zur Bildung erleichtert,
- c. die Existenzsicherung während der Ausbildung unterstützt,
- d. die freie Wahl der Ausbildung und der Ausbildungsstätte gewährleistet und
- e. die Mobilität gefördert werden.

Art. 3 Subsidiarität der Leistung

Ausbildungsbeiträge werden ausgerichtet, wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit der betroffenen Person, ihrer Eltern und anderer gesetzlich Verpflichteter oder die entsprechenden Leistungen anderer Dritter nicht ausreichen.

Art. 4 Zusammenarbeit

Im Hinblick auf die angestrebte Harmonisierung der Ausbildungsbeiträge fördern die Verembauungskantone im Bereich der Ausbildungsbeiträge die Zusammenarbeit sowie den Informations- und Erfahrungsaustausch untereinander, mit dem Bund und mit schweizerischen Gremien.

Art. 2 Objectifs des allocations de formation

L'octroi d'allocations de formation doit améliorer la fréquentation des filières de formation à disposition dans l'ensemble de la Suisse, notamment

- a. en promouvant l'égalité des chances,
- b. en facilitant l'accès à la formation,
- c. en contribuant à assurer les conditions de vie minimales durant la formation,
- d. en garantissant le libre choix de la formation et de l'institution formatrice, et
- e. en encourageant la mobilité.

Art. 3 Subsidiarité de la prestation

L'allocation de formation est allouée dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d'autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien ainsi que les prestations d'autres tiers sont insuffisantes.

Art. 4 Collaboration

Dans la perspective d'harmoniser le système des allocations de formation, les cantons signataires encouragent la collaboration et l'échange d'informations et d'expériences entre eux, ainsi qu'avec la Confédération et les organes nationaux concernés.

Art. 2 Obiettivi delle borse di studio

La concessione delle borse di studio deve permettere di migliorare la frequenza dei curricula di formazione offerti in tutta la Svizzera, in particolare

- a. promuovendo le pari opportunità;
- b. facilitando l'accesso alla formazione;
- c. contribuendo ad assicurare le condizioni minime essenziali durante la formazione;
- d. garantendo la libera scelta della formazione e dell'istituto di formazione e
- e. incoraggiando la mobilità.

Art. 3 Sussidiarietà della prestazione

La borsa di studio è concessa quando la capacità finanziaria della persona interessata, quella dei suoi genitori e di altre persone legalmente tenute a provvedere al suo sostentamento, così come le prestazioni provenienti da terzi sono insufficienti.

Art. 4 Collaborazione

Nell'intento di armonizzare il sistema delle borse di studio, i cantoni firmatari incoraggiano la reciproca collaborazione e lo scambio di informazioni e di esperienze, come pure con la Confederazione e con gli organi nazionali interessati.

B. Besondere Bestimmungen

Art. 5 Beitragsberechtigte Personen

1 Beitragsberechtigte Personen sind:

- a. Personen mit schweizerischem Bürgerrecht und Wohnsitz in der Schweiz,
- b. Schweizer Bürgerinnen und Bürger, deren Eltern im Ausland leben oder die elternlos im Ausland leben, für Ausbildungen in der Schweiz, sofern sie an ihrem ausländischen Wohnsitz grundsätzlich nicht beitragsberechtigt sind,
- c. Personen mit ausländischem Bürgerrecht, die über eine Niederlassungsbewilligung (Bewilligung C) verfügen oder seit fünf Jahren in der Schweiz Wohnsitz haben und über eine Aufenthaltsbewilligung (Bewilligung B) verfügen, von der Schweiz anerkannte Flüchtlinge und Staatenlose,
- d. Bürgerinnen und Bürger aus Staaten, mit denen entsprechende internationale Abkommen geschlossen wurden.

2 Personen, die sich ausschliesslich zu Ausbildungszwecken in der Schweiz aufhalten, sind nicht beitragsberechtigt.

³ Ein Gesuch um die Gewährung von Ausbildungsbeiträgen ist in demjenigen Kanton zu

B. Dispositions spéciales

Art. 5 Personnes ayant droit à une allocation de formation

1 Les personnes ayant droit à une allocation de formation sont les suivantes:

- a. les personnes de nationalité suisse et domiciliées en Suisse,
- b. les citoyennes et citoyens suisses dont les parents vivent à l'étranger ou qui vivent à l'étranger sans leur parents, pour des formations en Suisse, sauf si ces personnes y ont par principe déjà droit en leur lieu de domicile étranger,
- c. les personnes de nationalité étrangère bénéficiaires d'un permis d'établissement (permis C) ou ayant domicile en Suisse depuis cinq ans et bénéficiant d'un permis de séjour (permis B),
- d. les personnes réfugiées ou apatrides reconnues par la Suisse, et
- e. les citoyennes et citoyens d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords internationaux à ce sujet.

2 Les personnes séjournant en Suisse à des fins exclusives de formation n'ont pas droit à des allocations de formation.

³ La demande d'octroi d'une allocation de formation doit être déposée dans le canton dans

B. Disposizioni speciali

Art. 5 Beneficiari di una borsa di studio

1 I beneficiari di una borsa di studio sono:

- a. le persone di nazionalità svizzera domiciliate in Svizzera;
- b. le cittadine e i cittadini svizzeri i cui genitori vivono all'estero, o le cittadine e i cittadini svizzeri che vivono all'estero senza i loro genitori per delle formazioni seguite in Svizzera, ad eccezione delle persone che all'estero possono beneficiare di una borsa di studio nel loro luogo di domicilio;
- c. le persone di nazionalità straniera in possesso di un permesso di domicilio (permesso C) o residenti in Svizzera da cinque anni e in possesso di un permesso di dimora (permesso B);
- d. i rifugiati e gli apolidi riconosciuti dalla Svizzera e
- e. le cittadine e i cittadini degli Stati con i quali la Svizzera ha concluso degli accordi internazionali in materia.

2 Le persone che soggiornano in Svizzera esclusivamente per motivi di formazione non hanno diritto alle borse di studio.

³ La domanda per la concessione di una borsa di studio deve essere presentata al cantone nel

stellen, in welchem die Person in Ausbildung den stipendienrechtlichen Wohnsitz hat.

Art. 6 Stipendienrechtlicher Wohnsitz

- 1 Als stipendienrechtlicher Wohnsitz gilt
- unter Vorbehalt von litera d der zivilrechtliche Wohnsitz der Eltern oder der Sitz der zuletzt zuständigen Vormundschaftsbehörde,
 - für Schweizer Bürgerinnen und Bürger, deren Eltern nicht in der Schweiz Wohnsitz haben oder die elternlos im Ausland wohnen: der Heimatkanton,
 - unter Vorbehalt von litera d der zivilrechtlichen Wohnsitz für mündige, von der Schweiz anerkannte Flüchtlinge und Staatenlose, deren Eltern im Ausland Wohnsitz haben; für Flüchtlinge gilt diese Regel, wenn sie dem betreffenden Vereinbarungskanton zur Betreuung zugewiesen sind, sowie
 - der Wohnortskanton für mündige Personen, die nach Abschluss einer ersten berufsfähigen Ausbildung und vor Beginn der Ausbildung, für die sie Stipendien oder Studiendarlehen beanspruchen, während mindestens zwei Jahren in diesem Kanton wohnhaft und dort auf Grund eigener Erwerbstätigkeit finanziell unabhängig waren.

lequel la personne en formation a son domicile déterminant pour l'octroi d'une bourse.

Art. 6 Domicile déterminant le droit à une allocation de formation

- 1 Vaut domicile déterminant le droit à une allocation
- le domicile civil des parents ou le siège de la dernière autorité tutélaire compétente, sous réserve de la lett. d,
 - le canton d'origine pour les citoyennes et citoyens suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse ou qui séjournent à l'étranger sans leurs parents,
 - le domicile civil pour les personnes réfugiées et les personnes apatrides majeures reconnues par la Suisse et dont les parents ont leur domicile à l'étranger, sous réserve de la lett. d, cette règle s'applique aux personnes réfugiées pour autant que leur prise en charge incombe à un canton signataire de l'accord, et
 - le canton dans lequel les personnes majeures ont élu domicile pendant au moins deux ans et où elles ont exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière, après avoir terminé une première formation donnant accès à un métier et avant de commencer la formation pour laquelle elles sollicitent une bourse ou un prêt d'études.

quale la persona in formazione ha il suo domicilio determinante.

Art. 6 Domicilio determinante per la concessione di una borsa di studio

- 1 Fa stato quale domicilio determinante per la concessione di una borsa di studio:
- il domicilio civile dei genitori o la residenza dell'ultima autorità tutoria competente, con riserva della lett. d,
 - il cantone di origine per le cittadine e i cittadini svizzeri i cui genitori non sono domiciliati in Svizzera, o per le cittadine e i cittadini svizzeri che vivono all'estero senza i loro genitori;
 - il domicilio civile per i rifugiati e gli apolidi maggiormente riconosciuti dalla Svizzera i cui genitori hanno il loro domicilio all'estero, con riserva della lett. d; questa regola si applica ai rifugiati fintanto che la loro presa a carico compete ad un cantone firmatario dell'accordo e
 - il cantone nel quale i richiedenti maggiori, prima di iniziare la formazione per la quale richiedono una borsa di studio, hanno avuto il domicilio per almeno due anni e hanno svolto, dopo aver conseguito una prima qualifica professionale, un'attività lucrativa tale da garantirsi l'indipendenza finanziaria dai genitori.

2 Bei Eltern mit zivilrechtlichem Wohnsitz in verschiedenen Kantonen ist der Wohnsitz des/der bisherigen oder letzten Inhabers/Inhaberin der elterlichen Sorge massgebend oder, bei gemeinsamer elterlicher Sorge, der Wohnsitz des/jenigen Elternteils, unter dessen Obhut die Person in Ausbildung hauptsächlich steht oder zuletzt stand. Begründen die Eltern ihren Wohnsitz in verschiedenen Kantonen erst nach Mündigkeit der geschestellenden Person, ist der Kanton des/jenigen Elternteils zuständig, bei welchem sich diese hauptsächlich aufhält.

3 Bei mehreren Heimatkantonen gilt das zuletzt erworbene Bürgerrecht.

4 Der einmal begründete stipendienrechtliche Wohnsitz bleibt bis zum Erwerb eines neuen bestehen.

Art. 7 Eigene Erwerbstätigkeit

1 Vier Jahre finanzielle Unabhängigkeit durch eigene Erwerbstätigkeit entspricht einer abgeschlossensten ersten berufsbefähigenden Ausbildung.

2 Als Erwerbstätigkeit gelten auch das Führen eines eigenen Haushaltes mit Unmündigen oder Pflegebedürftigen, Militär- und Zivildienst sowie Arbeitslosigkeit.

2 Lorsque les parents n'ont pas leur domicile civil dans le même canton, on retiendra le domicile civil de celui des deux qui exerce l'autorité parentale, le cas échéant le domicile du dernier détenteur de l'autorité parentale, et lorsque celle-ci est exercée conjointement, le domicile du parent qui exerce principalement la garde de la personne en formation ou de celui qui l'a exercée en dernier. Si les parents élisent leur domicile dans des cantons différents après la majorité de la personne sollicitant une bourse d'études, on retiendra le canton dans lequel est domicilié le parent chez lequel celle-ci réside principalement.

3 S'il y a plusieurs cantons d'origine, on retiendra celui du droit de cité le plus récent.

4 Une fois acquis, le domicile déterminant reste valable tant qu'un nouveau domicile n'est pas constitué.

Art. 7 Exercice d'une activité professionnelle

1 Quatre années d'exercice d'une activité professionnelle assurant l'indépendance financière de la personne sollicitant une allocation valent première formation donnant accès à un métier.

2 Valent aussi activité professionnelle la tenue de son ménage s'il comprend des mineurs ou des personnes nécessitant des soins, le service militaire, le service civil et le chômage.

2 Se i genitori non hanno il loro domicilio civile nello stesso cantone fa stato il domicilio civile del genitore che esercita l'autorità parentale, oppure il domicilio del genitore che ha detenuto per ultimo l'autorità parentale; quando questa è esercitata congiuntamente fa stato il domicilio del genitore che in modo preponderante convive con il figlio in formazione o il domicilio del genitore che ha esercitato l'autorità parentale per ultimo. Se i genitori si sono domiciliati in cantoni differenti dopo la maggiore età del richiedente una borsa di studio fa stato il cantone di domicilio del genitore presso cui il richiedente ha la residenza principale.

3 In presenza di più cantoni d'origine fa stato quello con la cittadinanza più recente.

4 Una volta definito il domicilio determinante lo stesso resta valido fino alla definizione di uno nuovo.

Art. 7 Esercizio di un'attività professionale

1 Quattro anni di attività professionale che consentono di assicurare l'indipendenza finanziaria del richiedente una borsa di studio sono considerati al pari di una prima formazione che dà accesso ad una professione.

2 È considerata come attività professionale anche la cura della famiglia con dei minorenni o con delle persone che necessitano di cure, il servizio militare, il servizio civile e la disoccupazione.

Art. 8 Beitragsberechtigte Ausbildungsangebote

¹ Als beitragsberechtigt gelten folgende von den Kantonen anerkannte Lehr- und Studienangebote:

- a. die für das angestrebte Berufsziel verlangte Erstausbildung auf der Sekundarstufe II und auf der Tertiärstufe,
- b. die für die Ausbildung obligatorischen studienvorbereitenden Massnahmen auf der Sekundarstufe II (inklusive Passerellen und Brückenangebote) sowie auf der Tertiärstufe.

² Die Vereinbarungskantone können für Zweit- ausbildungen und Weiterbildungen ebenfalls Ausbildungsbeiträge entrichten.

Art. 9 Anerkannte Ausbildungen

¹ Ausbildungen gelten als anerkannt,

- a. wenn sie zu einem vom Bund oder von den Vereinbarungskantonen schweizerisch anerkannten Abschluss führen oder
- b. wenn sie auf einen Abschluss vorbereiten, der vom Bund oder den Kantonen anerkannt ist.

² Die Vereinbarungskantone können für sich weitere Ausbildungen als beitragsberechtigigt bezeichnen.

Art. 8 Filières de formation donnant droit à une allocation

¹ Valent filières de formation et d'études reconnues par les cantons et donnant droit à une allocation

- a. la formation initiale du degré secondaire II ou tertiaire exigée pour exercer la profession visée, et
- b. les mesures obligatoires de préparation aux études du degré secondaire II (y compris les programmes passerelles et les solutions transitoires) et du degré tertiaire.

² Les cantons signataires peuvent aussi verser des allocations de formation pour une deuxième formation ou pour une formation continue.

Art. 9 Formations reconnues

¹ Une formation est reconnue

- a. lorsqu'elle se termine par un diplôme connu au plan suisse par la Confédération ou par les cantons signataires, ou
- b. lorsqu'elle prépare à l'obtention d'un diplôme reconnu par la Confédération ou par les cantons.

² Les cantons signataires peuvent reconnaître, pour leurs ayants droit, d'autres formations donnant droit à une allocation.

Art. 8 Curricoli di formazione sussidiabili

¹ Sono sussidiabili i curricoli di formazione e di studio riconosciuti dai cantoni per:

- a. la formazione iniziale del grado secondario II o del grado terziario, richiesta per l'esercizio della professione imparata e
- b. i corsi obbligatori di preparazione agli studi del grado secondario II (compresi i corsi passerella e le soluzioni transitorie) e del grado terziario.

² I cantoni firmatari possono inoltre versare borse di studio per una seconda formazione o per una formazione continua.

Art. 9 Formazioni riconosciute

¹ Una formazione è riconosciuta:

- a. quando si conclude con un diploma riconosciuto a livello svizzero dalla Confederazione o dai cantoni firmatari o
- b. quando prepara al conseguimento di un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dai cantoni.

² I cantoni firmatari possono riconoscere, per i loro aventi diritto, altre formazioni sussidiabili.

Art. 10 Erstausbildung auf der Tertiärstufe

Als Erstausbildung gilt

- a. auf der Tertiärstufe A: das Bachelor- und ein darauf aufbauendes Masterstudium,
- b. auf der Tertiärstufe B: die Ausbildung zur eigenständigen Berufsprüfung oder zur eigenständigen höheren Fachprüfung sowie das Studium an einer höheren Fachschule und
- c. ein Hochschulstudium, welches auf einen Abschluss auf der Tertiärstufe B folgt.

Art. 11 Voraussetzungen für die Ausbildung

Die Voraussetzung für die beitragsberechtigte Ausbildung erfüllt, wer die Aufnahme- und Promotionsbestimmungen hinsichtlich des Ausbildungsganges nachweislich erfüllt.

II. Ausbildungsbeiträge

A. Allgemeines

Art. 12 Form der Ausbildungsbeiträge

1 Ausbildungsbeiträge sind

- a. Stipendien: einmalige oder wiederkehrende Geldleistungen, die für die Ausbildung ausgerichtet werden und nicht zurückzahlen sind,

Art. 10 Formation initiale du degré tertiaire

Valent formation initiale

- a. au degré tertiaire A : les études menant au bachelors et à un master consécutif,
- b. au degré tertiaire B: la formation préparant à l'examen professionnel fédéral ou à l'examen professionnel fédéral supérieur, de même que les études dans une école supérieure, et
- c. les études dans une haute école qui suivent un diplôme du degré tertiaire B.

Art. 11 Conditions requises pour une formation

Est réputé satisfaire aux exigences d'une formation donnant droit à une allocation quiconque fournit la preuve qu'il remplit les conditions d'admission et de promotion relatives à cette filière de formation.

II. Allocations de formation

A. Généralités

Art. 12 Forme des allocations de formation

1 Sont des allocations de formation

- a. les bourses d'études, contributions financières univocales ou périodiques versées comme allocation de formation et non remboursables, et

Art. 10 Formazione iniziale di grado terziario

Sono considerati come formazione iniziale:

- a. al grado terziario A: gli studi che portano al bachelors e a un master consecutivo;
- b. al grado terziario B: la formazione che prepara ad un esame professionale federale o all'esame federale professionale superiore, e come pure gli studi in una scuola superiore e
- c. gli studi in un'alta scuola che fanno seguito ad un diploma di grado terziario B.

Art. 11 Condizioni richieste per una formazione

È ritenuto idoneo a seguire una formazione che dà diritto alla concessione di una borsa di studio chiunque soddisfi le condizioni di ammissione e di promozione relative al curriculum di formazione.

II. Borse di studio

A. Generalità

Art. 12 Forme di borse di studio

1 Rientrano nelle borse di studio:

- a. gli assegni di studio, contributi finanziari unici o periodici, non rimborsabili;

b. Darlehen: einmalige oder wiederkehrende Geldleistungen, die für die Ausbildung ausgerichtet werden und die zurückgezahlt sind.

2 Darlehen dienen insbesondere dazu, einen eventuellen Fehlbetrag zwischen dem kantonalen Höchstansatz für Stipendien und den anerkannten Kosten abzüglich der Eigen- und Fremdleistungen zu decken. Für den Fall, dass sie zu verzinsen sind, sorgen die Vereinbarungskantone für günstige Zinsbedingungen.

3 Für den Bezug von Stipendien können die Kantone eine Alterslimite festlegen. Die Alterslimite darf 35 Jahre bei Beginn der Ausbildung nicht überschreiten.

4 Für den Bezug von Darlehen gilt keine Alterslimite.

Art. 13 Dauer der Beitragsberechtigung

1 Ausbildungsbeiträge werden für die Dauer der Ausbildung ausgerichtet.

2 Die Vereinbarungskantone können unter Vorbehalt von Artikel 16 Absatz 3 die Ausrichtung von Ausbildungsbeiträgen auf eine maximale Anzahl Semester beschränken; für mehrjährige Ausbildungsgänge sind die Bei-

b. les prêts d'études uniques ou périodiques versés comme allocations de formation et remboursables.

2 Les prêts servent en particulier à couvrir l'éventuelle différence entre le montant maximal prévu par le canton pour les bourses d'études et les coûts nets admis déduction faite des prestations propres ou de tiers, lorsqu'ils sont supérieurs. S'ils perçoivent un intérêt, les cantons signataires veillent à appliquer un taux avantageux.

3 Les cantons peuvent fixer un âge maximum au-delà duquel le droit à une bourse d'études est échu. Cette limite ne peut être inférieure à 35 ans au début de la formation.

4 Il n'y a pas d'âge limite pour les prêts.

Art. 13 Durée du droit à l'allocation

1 L'allocation de formation est accordée pour la durée de la formation.

2 Sous réserve de l'art. 16, al. 3, les cantons signataires peuvent réduire la durée de l'octroi d'une aide à un nombre donné de semestres; si les filières de formation portent sur plusieurs années, les bourses et les prêts d'études sont dans tous les cas octroyés pendant deux

b. i prestiti di studio, unici o periodici, rimborsabili.

2 I prestiti servono in particolare a coprire l'eventuale differenza tra l'importo massimo previsto dal cantone per gli assegni di studio e i costi netti ammessi, dopo deduzione delle prestazioni proprie o provenienti da terzi, quando questi costi sono superiori. Se percepiscono un interesse i cantoni firmatari vegliano affinché ai prestiti venga applicato un tasso di favore.

3 I cantoni possono fissare un'età massima al di là della quale il diritto ad un assegno di studio è escluso. Questo limite all'inizio della formazione non può essere inferiore ai 35 anni.

4 Per il prestito di studio non vi sono limiti di età.

Art. 13 Durata del diritto ad una borsa di studio

1 La borsa di studio è concessa per la durata della formazione.

2 Con riserva dell'art. 16 cpv. 3 i cantoni firmatari possono limitare la durata della concessione della borsa di studio a un determinato numero di semestri; se i curricula prevedono più anni di formazione gli assegni e i prestiti di studio sono in ogni caso

träge in jedem Fall bis zwei Semester über die Regelstudiendauer hinaus auszurichten.

³ Wird die Ausbildung gewechselt, so werden die Ausbildungsbeiträge auch für die neue Ausbildung ausgerichtet, sofern die Voraussetzungen für die Ausbildung gemäss Artikel 11 gegeben sind.

⁴ Innerhalb der gemäss Absatz 2 festgelegten Semesterzahl sind zwei Ausbildungswechsel möglich.

Art. 14 Freie Wahl von Studienrichtung und Studienort

¹ Die freie Wahl von anerkannten Ausbildungen darf im Rahmen der Ausrichtung von Ausbildungsbeiträgen nicht eingeschränkt werden.

² Ist die frei gewählte anerkannte Ausbildung nicht die kostengünstigste, kann ein angemessener Abzug gemacht werden, sofern die Ausbildungen gleichwertig sind. Dabei sind aber mindestens jene persönlichen Kosten zu berücksichtigen, die auch bei der kostengünstigsten Lösung anfallen würden.

³ Bei Ausbildungen im Ausland wird vorausgesetzt, dass die Person in Ausbildung die Aufnahmebedingungen für eine gleichwertige Ausbildung in der Schweiz grundsätzlich auch erfüllen würde.

semestres au plus au-delà de la durée réglementaire de la formation.

³ En cas de changement de filière de formation et si les conditions requises à l'art. 11 sont réunies, la nouvelle formation donne aussi droit à l'octroi d'une allocation.

⁴ Deux changements de filière sont admis pendant le nombre de semestres fixé conformément à l'al. 2.

Art. 14 Libre choix de l'établissement et du lieu de formation

¹ L'octroi d'allocations de formation ne doit pas restreindre le libre choix d'une filière de formation reconnue.

² Si la filière librement choisie d'une formation reconnue n'est pas la meilleure marché, un montant approprié peut être déduit si les formations sont de valeur égale. L'allocation prend toutefois en compte au moins les frais personnels qui auraient également découlé de la formation la meilleure marché.

³ Pour les formations à l'étranger, la condition requise est que la personne en formation remplisse en principe les conditions exigées en Suisse pour une formation équivalente.

concessi fino a due semestri oltre la durata regolamentare.

³ In caso di cambiamento del curriculum di formazione, e se le condizioni previste dall'art. 11 sono soddisfatte, è concesso per la nuova formazione il diritto a una borsa di studio.

⁴ Nel numero di semestri definiti dal cpv. 2 sono ammessi due cambiamenti di formazione.

Art. 14 Libera scelta degli studi e dell'istituto di formazione

¹ La concessione di borse di studio non deve limitare la libera scelta di un curriculum di formazione riconosciuto.

² Se il curriculum di formazione liberamente scelto di una formazione riconosciuta non è economicamente il più conveniente l'importo sussidiabile può essere ridotto se le formazioni sono di valore identico. La borsa di studio dovrà in ogni caso almeno tener conto delle spese personali che sarebbero ugualmente derivate dalla formazione meno onerosa.

³ Per le formazioni all'estero sono richieste per principio le stesse condizioni previste per una formazione equivalente in Svizzera.

Art. 15 Höchstansätze für Stipendien

- ¹ Die jährlichen Höchstansätze der Stipendien betragen
- für Personen in Ausbildungen auf der Sekundarstufe II: mindestens Fr. 12'000.–
 - für Personen in Ausbildungen auf der Tertiärstufe: mindestens Fr. 16'000.–
- ² Die jährlichen Höchstansätze gemäss Absatz 1 erhöhen sich bei Personen in Ausbildung, die gegenüber Kindern unterhaltspflichtig sind, um Fr. 4000.– pro Kind.
- ³ Die Höchstansätze werden von der Konferenz der Vereinbarungskantone an aktuelle Gegebenheiten angepasst. Eine Anpassung kann auf Grund der Teuerung erfolgen.

Variante 1

- ⁴ Ergänzend zu den Stipendien können Darlehen gesprochen werden.

Variante 2

- ⁴ Ergänzend zu den Stipendien können Darlehen gesprochen werden. Für Ausbildungen auf der Tertiärstufe können Stipendien durch Darlehen ersetzt werden (Splitting), wobei der Stipendienanteil mindestens die Hälfte des Ausbildungsbeitrages ausmachen soll.

Art. 15 Montants maximaux des bourses d'études

- ¹ Le maximum annuel d'une bourse d'études est
- pour une personne en formation du degré secondaire II, d'au moins CHF 12 000.–
 - pour une personne en formation du degré tertiaire, d'au moins CHF 16 000.–
- ² Le maximum annuel prévu à l'al. 1 augmente de 4000 francs par enfant à la charge de la personne en formation.
- ³ La Conférence des cantons signataires adapte les montants maximaux à l'évolution des conditions externes. Des adaptations peuvent survenir sur la base du renchérissement.

Variante 1

- ⁴ En complément aux bourses d'études, il est possible d'octroyer des prêts.

Variante 2

- ⁴ En complément aux bourses d'études, il est possible d'octroyer des prêts. Pour les formations du degré tertiaire, il est même possible de remplacer en partie la bourse par un prêt (fractionnement), la bourse devant toutefois représenter la moitié au moins de l'allocation.

Art. 15 Massimi sussidiabili per gli assegni di studio

- ¹ Il massimo annuale di un assegno di studio è di:
- per una persona in formazione del grado secondario II almeno fr. 12'000. –
 - per una persona in formazione del grado terziario almeno fr. 16'000. –
- ² Per ogni figlio a carico della persona in formazione il massimo previsto dal cpv. 1 è aumentato di fr. 4000.–.
- ³ La Conferenza dei cantoni firmatari adatta gli importi massimi all'evoluzione delle condizioni esterne. Gli importi massimi possono essere adeguati al rincaro.

Variante 1

- ⁴ A complemento degli assegni di studio è possibile concedere dei prestiti.

Variante 2

- ⁴ A complemento degli assegni di studio è possibile concedere dei prestiti. Per le formazioni del grado terziario è pure possibile sostituire in parte l'assegno con un prestito (frazionamento) pari al massimo alla metà della borsa di studio.

Art. 16 Besondere Ausbildungsstruktur

¹ Zeitlich und inhaltlich besonders ausgestalteten Studiengängen ist bei der Ausrichtung von Stipendien und Studientarifen im Einzelfall gebührend Rechnung zu tragen.

² Bei stark strukturierten Studiengängen, die eine Erwerbstätigkeit neben dem Studium erschweren, besteht die Möglichkeit, Mindestbeträge, für welche die Person in Ausbildung durch Erwerbsarbeit selbst aufzukommen hat oder eine allfällige Differenz zwischen Maximalbetrag und errechnetem Ausbildungsbeitrag, durch Darlehen zu kompensieren.

³ Wenn die Ausbildung aus beruflichen, sozialen, familiären oder gesundheitlichen Gründen als Teilzeitstudium absolviert werden muss, ist die beitragsberechtigzte Studienzeit entsprechend zu verlängern.

B. Bemessung der Beiträge

Art. 17 Bemessungsgrundsatz

Ausbildungsbeiträge stellen einen Beitrag an den finanziellen Bedarf der Person in Ausbildung dar.

Art. 16 Formations à structures particulières

¹ Si les filières d'études comportent des particularités quant à leur organisation dans le temps ou à leur contenu, il convient d'en tenir dûment compte lors de l'octroi des bourses et des prêts d'études.

² Lorsque la formation est fortement structurée et qu'elle rend plus difficile l'exercice d'une activité professionnelle en parallèle, il y a la possibilité de compenser par des prêts les montants minimaux que la personne en formation doit elle-même assumer par une activité, ou de compléter aussi par des prêts la différence éventuelle entre le montant maximal fixé et le résultat du calcul de l'allocation de formation.

³ Il y a lieu de prolonger proportionnellement la durée des études donnant droit à une allocation lorsque la formation ne peut être suivie qu'à temps partiel pour des raisons professionnelles, sociales, familiales ou de santé.

B. Calcul des allocations

Art. 17 Principe de calcul

Les allocations de formation mettent à la disposition d'une personne en formation une participation à ses besoins financiers.

Art. 16 Formazioni con strutture particolari

¹ Se i curricula di studio comportano delle particolarità nella loro organizzazione temporale, o nel loro contenuto, occorre tenerne debitamente conto nella concessione degli assegni e dei prestiti di studio.

² Quando la formazione è fortemente strutturata, e rende più difficile l'esercizio di un'attività professionale parallela, è possibile compensare con dei prestiti l'importo minimo che la persona in formazione deve assumersi con la propria attività o completare anche con dei prestiti la differenza tra l'importo massimo sussidiabile e il risultato del calcolo della borsa di studio.

³ È possibile prolungare proporzionalmente la durata degli studi che danno diritto ad una borsa di studio quando per ragioni professionali, sociali, familiari o di salute la formazione può essere seguita solo a tempo parziale.

B. Calcolo delle borse di studio

Art. 17 Principio

Le borse di studio sono un contributo alle necessità finanziarie di una persona in formazione.

Art. 18 Berechnung des finanziellen Bedarfs

¹ Der finanzielle Bedarf umfasst die für Lebenshaltung und Ausbildung notwendigen Kosten, sofern und soweit diese Kosten die zumutbare Eigenleistung und die zumutbare Fremdleistung der Eltern, anderer gesetzlich Verpflichteter oder anderer Dritter übersteigen. Die Vereinbarungskantone legen die Ausbildungsbeiträge unter Berücksichtigung der folgenden Grundsätze fest:

- a. Budget der Person in Ausbildung: Die anrechenbaren Lebenshaltungs- sowie eventuelle Mietkosten und die Ausbildungskosten werden separat berechnet oder als Pauschale angerechnet;
- b. Familienbudget: Als Fremdleistung darf höchstens jener Einkommensteil angerechnet werden, der den Grundbedarf der beitragsleistenden Person oder ihrer Familie übersteigt. Der Grundbedarf kann pauschal ermittelt werden, er muss in jedem Fall das soziale Existenzminimum der beitragsleistenden Person und ihrer Familie gemäss den SKOS-Richtlinien decken; als Mietkosten werden maximal die ortsüblichen Tarife angerechnet; Vermögen ist angemessen zu berücksichtigen.

² Der berechnete Ausbildungsbeitrag kann infolge eines allfälligen Verdienstes der Person in Ausbildung, welcher ausserhalb des Ausbildungs-

Art. 18 Calcul des besoins financiers

¹ L'allocation couvre les frais d'entretien et de formation nécessaires dans la mesure où ils dépassent la prestation propre raisonnablement exigible du requérant ou de la requérante, la prestation de ses parents, celle d'autres personnes légalement tenues et/ou celle d'autres tiers. Les cantons signataires fixent les allocations de formation en tenant compte des principes suivants:

- a. budget de la personne en formation: les coûts imputables à l'entretien personnel et éventuellement au loyer et les coûts de la formation sont calculés séparément ou sont compris comme forfait;
- b. budget de la famille: la prestation de tiers ne peut être calculée que sur le solde disponible du revenu après couverture financière des besoins de base du tiers et de sa famille. Les besoins de base peuvent être calculés selon un forfait, mais ils doivent dans tous les cas couvrir le minimum d'existence de la personne assurant la prestation ou de sa famille selon les normes de la CSIAS; les coûts admissibles pour le loyer doivent correspondre aux loyers locaux usuels; il faut tenir compte de la fortune de manière appropriée.

² Si la personne en formation dispose d'un revenu personnel acquis hors du contexte du contrat de formation, l'allocation de formation qui

Art. 18 Calcolo delle necessità finanziarie

¹ La borsa di studio copre le spese di mantenimento e di formazione necessarie nella misura in cui superano la prestazione ragionevolmente esigibile dal richiedente o dalla richiedente, la prestazione dei suoi genitori, quella di altre persone legalmente obbligate o quella di terzi. I cantoni firmatari definiscono le borse di studio tenendo conto dei seguenti principi:

- a. preventivo della persona in formazione: i costi del mantenimento personale ed eventualmente dell'affitto e i costi della formazione sono calcolati separatamente oppure sono considerati come costo forfettario;
- b. preventivo della famiglia: la prestazione dei terzi può essere calcolata solo sul reddito disponibile dopo la copertura del fabbisogno di base dei terzi e della loro famiglia. Il fabbisogno di base può essere calcolato con un importo forfettario; in ogni caso il fabbisogno deve coprire il minimo esistenziale della persona che provvede alla prestazione e della sua famiglia secondo le norme della COSAS; i costi sussidiabili per l'alloggio devono corrispondere agli affitti locali usuali; bisogna tenere adeguatamente conto della sostanza.

² Se la persona in formazione dispone di un reddito personale acquisito al di fuori del contratto di formazione, la borsa di studio che

vertrages erwirtschaftet wird, nur dann gekürzt werden, wenn die Summe der Ausbildungsbeiträge und der übrigen Einnahmen die anerkannten Kosten für Ausbildung und Lebenshaltung am Studienort übersteigen. Die anerkannten Kosten, welche dieser Berechnung zugrunde liegen, entsprechen dem sozialen Existenzminimum der SKOS-Richtlinien. Die Mietkosten werden nach dem ortsüblichen Tarif berechnet.

Art. 19 Teilweise elternunabhängige Berechnung

Variante 1

! Auf die Anrechnung der zumutbaren Leistungen der Eltern wird teilweise verzichtet, wenn die geschulterte Person eine erste berufsbefähigende Ausbildung abgeschlossen hat und vor Beginn der neuen Ausbildung zwei Jahre durch eigene Erwerbstätigkeit finanziell unabhängig war.

Variante 2

! Auf die Anrechnung der zumutbaren Leistungen der Eltern wird teilweise verzichtet, wenn die geschulterte Person das 25. Altersjahr vollendet und eine erste berufsbefähigende Ausbildung abgeschlossen hat sowie vor Beginn der neuen Ausbildung zwei Jahre durch eigene Erwerbstätigkeit finanziell unabhängig war.

résulte du calcul effectué ne peut être diminuée que si la somme des allocations de formation et des autres recettes dépasse les coûts admis à l'endroit où se déroulent les études pour la formation et le coût de la vie. Les coûts reconnus pris en compte doivent correspondre au minimum d'existence social selon les normes de la CSIAS. Les coûts admissibles pour le loyer sont ceux des loyers locaux usuels.

Art. 19 Calcul partiellement indépendant des prestations parentales

Variante 1

! On renoncera partiellement à tenir compte des prestations raisonnablement exigibles des parents lorsque la personne en formation a déjà terminé une première formation donnant accès à un métier et qu'elle était financièrement indépendante pendant deux ans avant de commencer sa nouvelle formation.

Variante 2

! On renoncera partiellement à tenir compte des prestations raisonnablement exigibles des parents lorsque la personne en formation a atteint l'âge de 25 ans, qu'elle a déjà terminé une première formation donnant accès à un métier et qu'elle était financièrement indépendante pendant deux ans avant de commencer sa nouvelle formation.

risulta dal calcolo effettuato può essere diminuita solo se la somma della borsa di studio e degli altri introiti supera i costi sussidiabili nel luogo di formazione e i costi esistenziali. I costi riconosciuti per il calcolo devono corrispondere al minimo esistenziale secondo le norme della COSAS. I costi ammessi per l'alloggio sono quelli degli affitti locali usuali.

Art. 19 Calcolo parzialmente indipendente dalle prestazioni dei genitori

Variante 1

! Si rinuncia parzialmente a tener conto delle prestazioni ragionevolmente esigibili dai genitori quando la persona in formazione ha già concluso una prima formazione che dà accesso ad un'attività professionale e si è resa finanziariamente indipendente per due anni prima dell'inizio della nuova formazione.

Variante 2

! Si rinuncia parzialmente a tener conto delle prestazioni ragionevolmente esigibili dai genitori quando la persona in formazione ha compiuto i 25 anni, ha già concluso una prima formazione che dà accesso ad un'attività professionale e si è resa finanziariamente indipendente per due anni prima dell'inizio della nuova formazione.

² Vier Jahre finanzielle Unabhängigkeit durch eigene Erwerbstätigkeit ohne berufsbehinderten Erstsabschluss ist gleich zu behandeln wie eine abgeschlossene erste berufsbehinderte Ausbildung.

III. Vollzug

Art. 20 Konferenz der Vereinbarungskantone

¹ Die Konferenz der Vereinbarungskantone setzt sich aus je einer Vertretung der Kantone zusammen, die der Vereinbarung beigetreten sind. Sie

- a. überprüft regelmässig die Höchstansätze für Stipendien gemäss Artikel 15 und passt sie gegebenenfalls an aktuelle Gegebenheiten an,
- b. erlässt Empfehlungen für die Berechnung der Ausbildungsbeiträge.

² Für die Anpassung der Höchstansätze bedarf es einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder der Konferenz der Vereinbarungskantone.

Art. 21 Geschäftsstelle

¹ Das Generalsekretariat der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) ist Geschäftsstelle der Vereinbarung.

² Quatre années d'indépendance financière grâce à l'exercice d'une activité professionnelle mais sans diplôme donnant accès à un métier seront traitées comme première formation donnant accès à un métier.

III. Exécution

Art. 20 Conférence des cantons signataires

¹ La Conférence des cantons signataires se compose d'un ou une représentant(e) par canton signataire. Elle

- a. réévalue périodiquement les montants maximaux des bourses d'études définis à l'art. 15 et les adapte le cas échéant à l'évolution des conditions externes, et
- b. édicte des recommandations pour le calcul des allocations de formation.

² L'adaptation des montants maximaux se décide à la majorité des deux tiers des membres de la Conférence des cantons signataires.

Art. 21 Secrétariat

¹ Le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) fait office de secrétariat de l'accord.

² Quattro anni di indipendenza finanziaria in seguito allo svolgimento di un'attività professionale, senza il possesso di un diploma che abilita all'esercizio di una professione, sono considerati al pari di una prima formazione che dà accesso ad un'attività professionale.

III. Esecuzione

Art. 20 Conferenza dei cantoni firmatari

¹ La Conferenza dei cantoni firmatari si compone di un o di una rappresentante per ogni cantone firmatario. Essa:

- a. rivaluta periodicamente gli importi massimi degli assegni di studio definiti dall'art. 15 e li adatta, se necessario, all'evoluzione delle condizioni esterne e
- b. emana le raccomandazioni per il calcolo delle borse di studio.

² L'adattamento degli importi massimi è deciso con la maggioranza dei due terzi dei membri della Conferenza dei cantoni firmatari.

Art. 21 Segretariato

¹ Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) assume la funzione di segretariato dell'accordo.

2 Der Geschäftsstelle obliegen insbesondere folgende Aufgaben:

- a. die Information der Vereinbarungskantone,
- b. die Überprüfung und Ausarbeitung von Vorschlägen für die Anpassung der Höchstansätze für Stipendien sowie die Vorbereitung der übrigen Geschäfte der Konferenz der Vereinbarungskantone und
- c. andere laufende Vollzugsaufgaben.

3 Die Kosten der Geschäftsstelle für den Vollzug dieser Vereinbarung werden von den Vereinbarungskantonen nach Massgabe der Einwohnerzahl getragen.

Art. 22 Schiedsinstanz

1 Für allfällige sich aus der Anwendung oder Auslegung dieser Vereinbarung ergebende Streitigkeiten zwischen den Vereinbarungskantonen wird ein Schiedsgericht eingesetzt.

2 Dieses setzt sich aus drei Mitgliedern zusammen, welche durch die Parteien bestimmt werden. Können sich die Parteien nicht einigen, so wird das Schiedsgericht durch den Vorstand der EDK bestimmt.

2 Il doit s'acquitter notamment des tâches suivantes:

- a. informer les cantons signataires,
- b. étudier et élaborer des propositions en matière d'adaptation des montants maximaux des bourses d'études, préparer les autres dossiers de la Conférence des cantons signataires, et
- c. assumer les tâches courantes relatives à l'exécution de l'accord.

3 Les frais occasionnés au secrétariat par l'exécution du présent accord sont à la charge des cantons signataires et répartis en fonction du nombre d'habitants.

Art. 22 Instance d'arbitrage

1 Une commission arbitrale est mise en place en vue de régler tous les problèmes litigieux qui pourraient surgir entre les cantons signataires dans le cadre de l'application et de l'interprétation du présent accord.

2 Cette commission est composée de trois membres désignés par les parties. Si ces dernières n'arrivent pas à se mettre d'accord, le Comité de la CDIP se charge de désigner les membres de la commission.

2 Esso svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. informare i cantoni firmatari;
- b. studiare ed elaborare delle proposte in materia di adattamento degli importi massimi delle borse di studio, preparare gli altri dossier della Conferenza dei cantoni firmatari e
- c. assumere i compiti esecutivi dell'accordo.

3 Le spese sostenute dal segretariato per l'esecuzione del presente accordo sono a carico dei cantoni firmatari e ripartiti secondo il numero di abitanti.

Art. 22 Istanza arbitrale

1 Una commissione arbitrale è designata per risolvere le divergenze che potrebbero sorgere tra i cantoni firmatari nell'ambito dell'applicazione e dell'interpretazione del presente accordo.

2 La commissione è composta di tre membri designati dalle parti. Se quest'ultime non raggiungono un accordo il Comitato della CDPE designa i membri della commissione.

³ Die Bestimmungen des Konkordates über die Schiedsgerichtsbarkeit vom 27. März 1969¹ finden Anwendung.

⁴ Das Schiedsgericht entscheidet endgültig.

IV. Übergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 23 *Beitritt*

Der Beitritt zu dieser Vereinbarung wird dem Vorstand der EDK gegenüber erklärt.

Art. 24 *Austritt*

Der Austritt aus der Vereinbarung muss dem Vorstand der EDK gegenüber erklärt werden. Er tritt in Kraft auf Ende des dritten der Austrittserklärung folgenden Kalenderjahres.

Art. 25 *Umsetzungsfrist*

Die Vereinbarungskantone sind verpflichtet, die Anpassung des kantonalen Rechts innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten der Vereinbarung beziehungsweise für Vereinbarungskantone, welche die Vereinbarung zwei Jahre nach deren Inkrafttreten unterzeichnen, innerhalb von drei Jahren nach der Unterzeichnung, vorzunehmen.

¹SR 279

³ Les dispositions du concordat sur l'arbitrage du 27 mars 1969¹ sont applicables.

⁴ La commission arbitrale tranche sans appel les litiges.

IV. Dispositions transitoires et finales

Art. 23 *Adhésion*

L'adhésion au présent accord est déclarée auprès du Comité de la CDIP.

Art. 24 *Dénonciation*

Toute dénonciation de cet accord doit être déclarée auprès du Comité de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit la dénonciation de l'accord.

Art. 25 *Délai d'exécution*

Les cantons signataires ont l'obligation d'adapter leur législation cantonale à l'accord dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur; les cantons qui adhèrent plus de deux ans après son entrée en vigueur disposent de trois ans pour effectuer les adaptations.

IRS 279

³ Sono applicabili le disposizioni del Concordato sull'arbitrato del 27 marzo 1969¹.

⁴ La commissione arbitrale decide le contestazioni in modo inappellabile.

IV. Disposizioni transitorie e finali

Art. 23 *Adesione*

L'adesione al presente accordo si dichiara al Comitato della CDPE.

Art. 24 *Revoca*

La revoca di quest'accordo dev'essere dichiarata al Comitato della CDPE. Entra in vigore alla fine del terzo anno civile dopo la dichiarazione di revoca.

Art. 25 *Termine d'esecuzione*

I cantoni firmatari sono tenuti ad adattare la loro legislazione cantonale all'accordo entro cinque anni dalla sua entrata in vigore; i cantoni che aderiscono dopo due anni dalla sua entrata in vigore dispongono di tre anni per procedere agli adattamenti.

IRS 279

Art. 26 Inkrafttreten

¹ Der Vorstand der EDK setzt die Vereinbarung in Kraft, wenn ihr mindestens zehn Kantone beigetreten sind.

² Artikel 10 litera b tritt in jedem Fall erst nach dem Abschluss einer interkantonalen Vereinbarung über Beiträge an die höhere Berufsbildung in Kraft.

³ Das Inkrafttreten ist dem Bund zur Kenntnis zu geben.

Bern,

Im Namen der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren

Die Präsidentin:

Der Generalsekretär:

Art. 26 Entrée en vigueur

¹ Le Comité de la CDIP fait entrer en vigueur l'accord dès que dix cantons au moins y ont adhéré.

² L'art. 10, let. b, entre en vigueur seulement après conclusion d'un accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle supérieure.

³ La Confédération est informée de cette entrée en vigueur.

Berne, le

Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique

La présidente:

Le secrétaire général:

Art. 26 Entrata in vigore

¹ Il Comitato della CDPE mette in vigore l'accordo a partire dal momento in cui almeno dieci cantoni hanno dichiarato la loro adesione.

² L'art. 10 lett. b entra in vigore solo dopo la conclusione di un accordo intercantonale sui contributi nel settore della formazione professionale superiore.

³ L'entrata in vigore è comunicata alla Confederazione.

Berna, il....

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

La presidente:

Il segretario generale:

Indicazioni editoriali

Editore

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK)
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP)
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)
Conferenza svizra dals directurs chantunals da l'educaziun publica (CDEP)

Titolo dell'edizione tedesca

Interkantonale Vereinbarung zur Harmonisierung von Ausbildungsbeiträgen

Titolo dell'edizione francese

Accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études

Stampa

Ediprim S.p.A., Bienne

Illustrazione copertina

Gabriela Fuchs, CDPE

Ordinazioni presso

Segretario generale CDPE, Zähringerstrasse 25, Casella postale 5975, 3001 Berna,
Tel. + 41 031 309 51 11, Fax + 41 031 309 51 50, E-Mail edk@edk.ch

Internet

www.cdpe.ch

Copyright

EDK – CDIP – CDPE – CDEP Berna

11/2007